

MODELLO ORGANIZZATIVO

Ex. Art. 6 del D.lgs.231/2001
Approvato con delibera n. 14 del verbale del Consiglio di
Amministrazione n. 3 del 8-3-2018

Sommario

Sommario.....	2
MODELLO ORGANIZZATIVO: Parte Generale	7
1 INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'	7
1.1 Il Decreto 231 e i suoi presupposti di funzionamento	7
1.2 I reati	7
1.3 La condizione esimente.....	8
2 L'AZIENDA ED IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE	10
2.2 Organizzazione, autorità e responsabilità	10
2.3 Il Gruppo societario.....	10
3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	11
3.1 Introduzione	11
3.2 Valutazione del rischio	11
3.3 Misure di prevenzione.....	11
3.4 Attuazione delle misure di prevenzione.....	12
3.5 Aggiornamento	13
4 REGOLE GENERALI DI PREVENZIONE	13
4.1 Informazione, formazione, diffusione e coinvolgimento	13
4.2 Organizzazione, autonomie e deleghe	14
4.3 Sistema informatico	14
4.4 Tracciabilità	14
4.5 Controlli societari	14
4.6 Sistema di controllo di gestione	14
4.7 Sistemi di gestione	14
4.8 Gestione finanziaria	15
4.9 Monitoraggio.....	15
5 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	15
6 ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
6.1 Il disposto normativo	17
6.2 I requisiti.....	17
6.3 Nomina e attività.....	17
6.4 Flusso informativo.....	18
7 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	18
MODELLO ORGANIZZATIVO: Parte Speciale.....	20
8 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20
8.1 Fattispecie di reato.....	20
8.2 Processi Sensibili e Funzioni Coinvolte.....	21

8.3 Misure di prevenzione.....	22
I controlli dell'Organismo di Vigilanza	23
9 REATI SOCIETARI	24
9.1 Fattispecie di reato.....	24
9.2 Processi sensibili e funzioni coinvolte	26
9.3 Misure di prevenzione.....	27
9.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza.....	29
10 REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	29
10.1 Introduzione.....	29
10.2 Fattispecie di reato.....	30
10.3 Processi sensibili e funzioni coinvolte	31
10.4 Misure di prevenzione.....	31
10.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza	36
11 REATI AMBIENTALI.....	37
11.1 Fattispecie di reato.....	37
11.2 Processi sensibili e funzioni coinvolte	39
11.3 Misure di prevenzione.....	39
11.4 Controlli dell'organismo di Vigilanza	40
12 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	40
12.1 Fattispecie di reato	40
12. 2 Processi sensibili e funzioni coinvolte	43
12. 3 Misure di prevenzione.....	43
12. 4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza	43
13 REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E REATI CONTRO LA PERSONA	44
13.1 Fattispecie di reato	44
13.2 Processi sensibili e funzioni coinvolte	48
13.3 Misure di prevenzione.....	48
13.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza	49
14 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA'DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO	49
14.1 Fattispecie di reato.....	49
14.2 Processi sensibili e funzioni coinvolte	50
14.3 Misure di prevenzione.....	51
14.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza	51
15 REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	52
15.1 Fattispecie di reato di falso in materia di marchi e brevetti.....	52
15.2 Fattispecie di reato in violazione del diritto d'autore	53

15.3 Fattispecie di reato contro l'industria e il commercio.....	55
15.4 Processi sensibili e funzioni coinvolte	56
15.5 Misure di prevenzione.....	56
15.6 Controlli dell'Organismo di Vigilanza	57
ALLEGATO A: Mappa dei rischi rilevati dal C.d.A.....	59
1 Perimetro di interesse.....	59
2 Rischi e contromisure.	59
3 Contributo richiesto agli Organi Apicali.	59
4 Mappa rischio compimento reato	59
5 Tabella processi sensibili/funzioni coinvolte	61
ALLEGATO B: Sistema Sanzionatorio	65
1 Principi generali.....	65
2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti.....	65
3 Sanzioni nei confronti degli amministratori	66
4 Sanzioni nei confronti dei sindaci.....	66
5 Sanzioni nei confronti dei consulenti e fornitori	66
ALLEGATO C: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	67
1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI	67
2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI	67
3 RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	67
ALLEGATO D: Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.	68
Premessa.....	68
1 Segnalazioni	68
2 Flussi informativi periodici	69
3 Obblighi di riservatezza	69
TABELLA – Flussi informativi periodici.....	70
ALLEGATO E: Codice Etico	74
Premessa.....	74
Introduzione.....	74
Finalità e contenuti del Codice Etico	74
Efficacia del Codice.....	74
Principi generali.....	75
Onestà	75
Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse.....	75
Utilizzo abusivo informazioni riservate	75
Risorse umane.....	75
Comportamento della società nella propria gerarchia.	75
Integrità e tutela della persona	75
Trattamento dei dati riservati.....	76

Comportamento aziendale con le risorse umane	76
Rapporti con i Clienti	76
Rapporti con i Fornitori: scelta del Fornitore	76
Concorrenza leale.....	77
Uso dell'accesso aziendale alla rete Internet	77
Informativa contabile e societaria.....	77
Contributi e sponsorizzazioni	77
L'ambiente e la sicurezza	77
Attuazione e controllo del Codice Etico	78
Comunicazione.....	78
Sanzioni	78

GRIGLIA DELLE MODIIFCHE

DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
Rev. 0 16/11/2017	Prima emissione del documento

MODELLO ORGANIZZATIVO: Parte Generale

1 INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETA'

1.1 Il Decreto 231 e i suoi presupposti di funzionamento

Il Decreto legislativo n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito denominato “Decreto”), emanato in data 8 giugno 2001 in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, ha inteso adeguare la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva da tempo aderito; con il Decreto è stato dunque introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici che compiono determinati reati. Gli agenti dei reati possono essere:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La Norma mira a coinvolgere, nella repressione di alcuni illeciti, gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso. Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare dunque quest’ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.2 I reati

Di seguito l’elenco dei gruppi di reati considerati a partire dalla prima pubblicazione del D.lgs.231 con il riferimento agli articoli del Decreto stesso:

- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 24
- DELITTI INFORMATICI - Art. 24-bis
- DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA - Art. 24-ter
- REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Art. 25
- FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO - Art. 25-bis
- DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO - Art. 25-bis1
- REATI SOCIETARI - Art. 25-ter
- REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO - Art. 25quater
- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI - Art. 25-quater1
- DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE - Art. 25-quinquies
- ABUSI DI MERCATO - Art. 25-sexies
- VIOLAZIONE NORME ANTINFORTUNISTICHE - Art. 25-septies
- RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA - Art. 25-octies
- DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - Art. 25-novies
- INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - Art. 25-decies
- REATI AMBIENTALI - Art. 25-undecies
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE – Art. 25-duodecies.

Inoltre in base alla Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale" i seguenti reati, sempre che rientrino nella definizione dell'art. 3, possono essere definiti "REATI TRANSNAZIONALI":

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.),
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.),
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.),
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.),
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 23/01/73 n. 43),
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 DPR 09/10/90 n. 309),
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12 D.lgs.25/07/98 n. 286).

Il dettaglio dei reati è riportato nella parte speciale A "elenco dei reati presupposto".

Le sanzioni

La responsabilità dell'ente si aggiunge in via autonoma a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato; le sanzioni applicabili all'ente sono di quattro tipi:

Sanzione pecuniaria;

Sanzione interdittiva;

Confisca del profitto o del prezzo del reato;

Pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria è applicata con un sistema a quote; l'importo di una quota è stato fissato a livello normativo da un minimo di EURO 258,00 ad un massimo di EURO 1.549,00.

Il numero e l'importo della quota sono determinati dal giudice in base:

- alla gravità del fatto;
- al grado di responsabilità dell'ente (coinvolgimento di apicali);
- alle capacità economico-finanziarie dell'ente coinvolto;
- in taluni casi al profitto conseguito dall'ente (aumento del valore della sanzione pecuniaria);
- alle condotte riparatorie finalizzate ad eliminare od attenuare le conseguenze del fatto ovvero a prevenire ulteriori commissioni di illeciti.

Per ciò che concerne la tipologia delle sanzioni interdittive, di cui all'art. 9, 2° comma del Decreto, si rilevano:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio,
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi,
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive trovano applicazione solo in presenza di determinate condizioni:

- l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti, ma detta realizzazione sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in ipotesi di reiterazione degli illeciti.

1.3 La condizione esimente

L'art. 6 del D.lgs.231/2001 prevede la possibilità di esclusione della responsabilità e relative sanzioni qualora l'ente dimostri:

Di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

Che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito anche "OdV");

Che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;

Che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza sul lavoro il modello di organizzazione e gestione deve prevedere, ai sensi dell'art. 30 D.lgs.81/08, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. Il modello deve inoltre prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo e riesame, da parte della Direzione, sull'attuazione del modello e sua capacità di essere efficace nella prevenzione e di mantenere nel tempo le condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati anche quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico

2 L'AZIENDA ED IL PERIMETRO DI APPLICAZIONE

2.1 Introduzione

ASM Codogno (di seguito ASM) è società privata a capitale pubblico - privato che opera nel settore dei pubblici servizi, in un contesto con riflessi istituzionali, economici, sociali e normativi in continua e rapida evoluzione. ASM è una società partecipata al 51% dal Comune di Codogno e dal 49% da Linea Più s.r.l. ed è nata nel 1958 per volontà dell'amministrazione comunale per gestire il servizio di vendita e distribuzione del gas metano sul territorio locale.

In particolare, oggi A.S.M.gestisce:

- Il servizio igiene urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili; raccolta differenziata; spazzamento stradale; gestione di piattaforme ecologiche);
- gestione lampade votive;
- gestore indipendente per distribuzione gas;

2.2 Organizzazione, autorità e responsabilità

ASM è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri; al Presidente è conferita la rappresentanza legale della società.

Ai Consiglieri sono assegnate deleghe, fatto salvo quanto previsto dalla normativa sulla separazione funzionale. Al Sindaco è attribuita la vigilanza prevista dalla legge e alla società di revisione e certificazione del bilancio è assegnata la revisione legale dei conti.

La struttura organizzativa, i compiti e i poteri sono definiti nei seguenti documenti:

- Statuto
- verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, per il conferimento di poteri e procure e l'approvazione dell'organigramma
- organigramma aziendale
- informazioni pubblicate presso il registro delle imprese della CCIAA Lodi
- sistema di salute e sicurezza sul lavoro conforme alle Linee Guida UNI INAIL
- regolamenti interni

I cosiddetti "soggetti apicali" definiti all'art. 5) lettera a) del D.lgs.231/01 sono i soggetti con funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione, cioè coloro che sono posti al vertice della catena di comando, ovvero che tale posizione preminente ricoprono anche senza la titolarità di un rapporto organico in senso proprio.

I cosiddetti "soggetti sottoposti" definiti all'art. 5) lettera b) del D.lgs.231/01 sono coloro che non godono di autonomia amministrativa ed organizzativa ma che devono rispondere alla direzione o alla vigilanza dei "soggetti apicali".

A prescindere dall'inquadramento contrattuale si identificano come figure apicali il Presidente, l'Amministratore Delegato mentre i responsabili di area, e i dipendenti e i collaboratori sono da considerarsi come "soggetti sottoposti".

Per quanto riferito alla normativa inerente la sicurezza sul lavoro i soggetti espressamente individuati sono dettagliati nell'organigramma per la sicurezza.

2.3 Il Gruppo societario

ASM detiene la totalità delle quote di A.S.M.u. s.r.l., società di vendita del gas.

In riferimento alla società controllata il Consiglio di Amministrazione di ASM ha, da un lato, richiamato e sensibilizzato gli Organi amministrativi delle controllate affinché, a loro volta, adottino un modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati richiamati dal D.lgs.231/01, dall'altro si impegna a favorire tutte le attività di coordinamento tra gli organi amministrativi e di vigilanza di società controllanti e controllate per aumentare i meccanismi di tutela e prevenzione, sviluppare sinergie ed efficienze e formulare linee di indirizzo comuni.

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3.1 Introduzione

Il modello di organizzazione e gestione conforme al D.lgs.231/01, è conforme al seguente schema:

1. Valutazione del rischio
2. Misure di prevenzione
3. Attuazione delle misure di prevenzione
4. Aggiornamento

3.2 Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata valutando lo svolgimento e la conduzione dei processi aziendali e confrontando le prassi rilevata con i reati richiamati dal Decreto; i risultati sono formalizzati nel "documento di valutazione del rischio" che riporta in sintesi:

- 3.1.1 Le potenziali modalità attuative del reato
- 3.1.2 Le misure di controllo e prevenzione in essere al momento dell'analisi
- 3.1.3 La classificazione del rischio
- 3.1.4 Le misure da attivare per la mitigazione del rischio

La valutazione del rischio identifica, dunque, i cosiddetti "processi sensibili" (processi le cui attività possono far scaturire un sensibile rischio di compimento di un reato in termini di probabilità o di impatto sull'organizzazione) e le azioni per la "mitigazione" dei rischi individuati; il piano delle azioni da intraprendere è oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell'Organismo di Vigilanza con il supporto degli enti aziendali coinvolti.

La valutazione dei rischi deve intendersi come processo "dinamico" svolto con periodicità adeguata e da reiterare in caso di aggiornamento dei processi o della normativa di riferimento.

Nelle indagini svolte è stata considerata la storia societaria (procedimenti giudiziari che abbiano fatto scaturire condanne verso gli amministratori e dirigenti o verso l'ente stesso).

Nel caso in cui la storia aziendale abbia dimostrato la non esistenza di tali eventi il fatto è stato considerato come fattore di riduzione della probabilità di accadimento.

Nell'analisi del rischio sono stati considerate, come fattori di riduzione della probabilità di accadimento, anche misure oggettive ed indicatori e la loro tendenza negli ultimi anni.

3.3 Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione sono state definite considerando:

- la specificità in relazione alle dimensioni e all'organizzazione aziendale;
- la divulgazione mediante strumenti che favoriscano la conoscenza ed applicazione delle sue regole di prevenzione da parte di tutti i destinatari.

L'insieme delle regole di prevenzione trova, quindi, la sua sintesi:

- nel "Codice Etico"

- nel presente “Modello Organizzativo”;
- nel sistema di deleghe;
- nelle procedure formalizzate nei regolamenti interni;
- nel coinvolgimento, partecipazione e formazione rivolta al personale.

Codice Etico

Il Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione e rappresenta l’impegno ad attenersi a canoni di moralità e di legalità nello svolgimento delle attività aziendali.

Indipendentemente da quanto richiesto dal D.lgs.231/01, il Codice Etico ha la funzione di indicare i principi di comportamento strumentali alla attuazione dei “valori aziendali”, costituendo il criterio di orientamento dell’attività quotidiana per tutti coloro che operano nell’ambito di ASM Codogno SpA.

Modello Organizzativo

Il “Modello Organizzativo” (presente documento), emesso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, è costituito:

- da una “parte generale” che contiene: i riferimenti alla Norma, alle caratteristiche dell’organizzazione, alla modalità di approccio ai requisiti cogenti, alla valutazione dei rischi e alle regole di prevenzione all’organismo di vigilanza ed al sistema disciplinare;
- da “parti speciali”, per approfondimenti su alcuni particolari gruppi di reati presupposto, il cui compimento è stato considerato “rilevante” nell’ambito della valutazione del rischio, e le relative regole di prevenzione.

Il “Modello Organizzativo” può rimandare e/o fare riferimento:

- ad ulteriori documenti procedurali al fine di dettagliare ulteriormente le modalità per l’attuazione delle regole di prevenzione;
- a documenti (procedure e/o registrazioni) del sistema di gestione per la sicurezza implementato nell’ambito dei processi di ASM .

3.4 Attuazione delle misure di prevenzione

L’attuazione delle misure di prevenzione non può prescindere:

- dalla divulgazione e dal coinvolgimento verso i destinatari, così intesi:
 - gli amministratori e ogni organo sociale statutariamente previsto;
 - i dipendenti;
- fornitori, clienti, collaboratori e consulenti, sono considerati destinatari di regole di prevenzione nel caso le loro attività siano state considerate, all’interno dei cosiddetti “processi sensibili”, a rischio di compimento di un reato 231; in tal caso potrà essere loro richiesto l’impegno nel recepire i principi riportati nel Codice Etico;
- dall’implementazione dei controlli sull’applicazione delle regole e loro efficacia;
- dalla previsione di un sistema disciplinare che sanzioni il mancato rispetto delle regole;
- dalla rivalutazione del modello per verificarne l’adeguatezza e l’idoneità preventiva.

Divulgazione

Il Consiglio di Amministrazione si impegna a diffonderne i principi e le regole previste dal modello di gestione all’interno dell’intera organizzazione.

I “destinatari” delle regole costituenti il modello di organizzazione e gestione sono:

- gli amministratori e ogni organo sociale statutariamente previsto;
- i dipendenti;

Fornitori, clienti, collaboratori e consulenti, sono considerati destinatari di regole di prevenzione nel caso le loro attività siano state considerate, all’interno dei cosiddetti “processi sensibili”, a rischio di compimento di

un reato 231; in tal caso potrà essere loro richiesto il rispetto dei principi riportati nel Codice Etico e/o di specifiche indicazioni o misure di prevenzione.

Formazione, informazione e coinvolgimento

Il personale è costantemente sensibilizzato nell'applicazione delle misure di prevenzione mediante incontri periodici di chiarimento ed approfondimento sulle regole del modello di organizzazione e gestione.

Controllo

Il controllo sull'applicazione delle regole di prevenzione e sulla loro efficacia è svolto in via prevalente dall'Organismo di Vigilanza (si veda apposito paragrafo).

Ulteriori specifici controlli possono essere previsti dalle procedure con contestuale assegnazione delle responsabilità.

Sistema disciplinare

A fronte del mancato rispetto delle regole di prevenzione è stato predisposto un sistema disciplinare per attuare le sanzioni opportune (si veda apposito paragrafo).

Rivalutazione

Periodicamente il Consiglio di Amministrazione riesamina l'adeguatezza del proprio modello di organizzazione anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dall'Organismo di Vigilanza.

3.5 Aggiornamento

L'aggiornamento del modello di organizzazione può rendersi necessario in caso di:

- modifiche nella normativa;
- modifiche all'organizzazione o alle attività e ai processi interni;
- notizie di mancato rispetto delle regole di prevenzione;
- notizie di procedimenti nei confronti di personale per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto".

4 REGOLE GENERALI DI PREVENZIONE

4.1 Informazione, formazione, diffusione e coinvolgimento

L'azienda ritiene che non si possa prescindere da un idoneo processo di informazione e formazione rivolto quantomeno ai dipendenti e ai collaboratori affinché conoscano le finalità del Decreto e comprendano e condividano i comportamenti e i protocolli di prevenzione e possano collaborare da un lato nella loro corretta applicazione, dall'altro per la pronta individuazione di situazioni anomale.

A tal fine le azioni messe in atto sono:

- comunicazione e pubblicità a tutti i dipendenti dell'adozione del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs.231/2001;
- comunicazione e pubblicità dell'Organismo di Vigilanza, suo funzionamento e modalità di attuazione del flusso di comunicazione;
- comunicazione e pubblicità del sistema sanzionatorio;
- incontri di approfondimento e sensibilizzazione sulle problematiche del D.lgs.231/01.

Per quanto riguarda le azioni verso terzi:

- il Codice Etico viene messo a disposizione di tutti, mediante accesso al sito web;

- i contratti dei fornitori operanti all'interno dei cosiddetti "processi sensibili", sono caratterizzati da una richiesta di conoscenza del Decreto, condivisione dei principi del Codice Etico e impegno nell'applicazione di questi nei rapporti di lavoro.

4.2 Organizzazione, autonomie e deleghe

E' definito un sistema organizzativo:

- con chiara definizione delle linee gerarchiche
- con chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità
- con definiti poteri autorizzativi e di firma

Particolare attenzione è riservata alla specifiche figure richiamate dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (Datore di Lavoro – Dirigente - RSPP – RLS – Medico Competente – Preposti – addetti primo soccorso/antincendio).

4.3 Sistema informatico

Il controllo dell'infrastruttura informatica è regolamentato in merito a: backup dei dati, sistema di protezione antivirus, regole di gestione dei profili ed accessi, protezione della rete dall'esterno.

In questo modo sono prevenuti i rischi di manipolazione dati per avere garanzia che i processi aziendali rispettino le regole operative previste e siano ridotte le possibilità di errore in tutti i processi, in particolare in quello amministrativo-contabile.

4.4 Tracciabilità

Sono presenti metodologie e strumenti cartacei ed informatici (gestione protocollo e sistema di gestione documentale) che permettono la ricostruzione delle attività svolte all'interno di un processo mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo stesso.

4.5 Controlli societari

Le regole del modello di organizzazione riferite alla corretta gestione delle risorse economiche e finanziarie sono basate:

- Sul sistema di governance che prevede:
 - la certificazione del Bilancio e la revisione legale di conti effettuate da parte di società terza;
 - la vigilanza e l'investigazione, da parte del Sindaco, sul rispetto della Legge e dello Statuto, sul corretto assetto amministrativo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione da parte degli amministratori;
- Sulla regolamentazione delle deleghe e dei poteri di spesa in conformità al D.lgs.50/2016 e s.m.i.;

4.6 Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione prevede il controllo periodico (trimestrale) dei dati consuntivi da parte CDA ed almeno un controllo infrannuale, con analisi scostamenti, e con presentazione dei dati all'Assemblea.

In questo modo viene data possibilità diretta ai soci di poter rilevare situazioni particolarmente critiche o che necessitano di approfondimento.

4.7 Sistemi di gestione

L'azienda ha implementato i requisiti di un sistema di gestione per la sicurezza conforme ai requisiti del D.lgs.81/08 (implementazione di un modello organizzativo per la sicurezza esimente dalle responsabilità previste dal D.lgs.231/01 in tema di sicurezza).

4.8 Gestione finanziaria

Le operazioni di carattere finanziario sono sempre caratterizzate da trasparenza, verificabilità e inerenza all'attività aziendale.

4.9 Monitoraggio

In generale ed in particolare per la gestione degli aspetti di sicurezza sul lavoro l'azienda raccoglie e tiene sotto controllo indicatori oggettivi per evidenziare i cosiddetti "eventi sentinella" che possono essere spia di situazioni anomale all'interno dei processi sensibili.

Tali indicatori possono essere utilizzati nella valutazione del rischio per "pesare" la probabilità di accadimento di un determinato reato.

5 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

In aggiunta alle misure di carattere generale elencate al paragrafo precedente e alla diffusione del codice etico, sono state predisposte le "parti speciali" del modello e viene posta particolare attenzione per la prevenzione dei rischi riportati in questo capitolo.

Ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; l'obiettivo è garantire che il denaro sia speso solo a fronte di beni, servizi e prestazioni di consulenza effettivamente erogati ed approvvigionati a fronte di opportuni criteri di scelta del fornitore.

Scelta fornitore e stipula contratto: istituzione di un albo fornitori qualificati e definizione del requisito di fornitura (procedure riferite allo standard ISO 9001);
definizione delle modalità di acquisto (Regolamento acquisti e procedure);
inserimento nei contratti di una clausola con richiesta di operare (nel caso di consulenze e collaborazioni nel rispetto dell'autonomia professionale) secondo i comportamenti e i principi riportati nel Codice Etico e eventualmente in altri documenti del modello di organizzazione di ASM ;
controllo della fornitura ;
ricevimento delle fatture fornitore, controllo e registrazione contabile, pagamento del fornitore;
informazione all' OdV per stipula di contratti di determinate tipologie (importo o caratteristiche della fornitura).

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato uno specifico Regolamento per gli acquisti di beni e servizi conforme al D.lgs.5072016 e s.m.i..

Ciclo attivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo ha il principale obiettivo di prevenire i reati nei rapporti verso la pubblica amministrazione e permettere di poter procedere alla corretta registrazione delle poste attive di bilancio.

Nella fase di contatto e rapporto con i funzionari della Pubblica Amministrazione, fino alla stesura del documento contrattuale gli amministratori e il personale coinvolto di ASM devono rispettare quanto riportato nel Codice Etico. La contrattualistica riporta in modo preciso le condizioni di erogazione del servizio da parte di ASM, in particolare verso il committente pubblico.

Regole specifiche per la prevenzione dei reati societari

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale i destinatari (amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti) devono conoscere e rispettare le regole e i principi contenuti nel presente

documento ed ai principi generali di condotta riportati nel Codice Etico di ASM .

Per quanto riguarda il processo di decisione e delibera da parte degli Organi societari, gli Amministratori devono:
Assicurare che le delibere del Consiglio di Amministrazione siano assunte conformemente a quanto previsto dalle norme di legge vigenti, dallo Statuto e da quanto previsto nel presente documento;
Assicurare che le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione siano puntualmente e correttamente eseguite attenendosi a quanto previsto anche dal Codice Etico.
Verificare che le delibere dell'Assemblea siano assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto.

Per quanto riguarda il controllo contabile nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

Identificazione del personale all'interno dell'area amministrativa preposto alla trasmissione della documentazione necessaria;
E' prevista la possibilità per il Collegio di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
E' vietato attribuire ai membri del Collegio incarichi di consulenza se non previsti dalla legge

Nella gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

Identificazione del personale all'interno dell'area amministrativa preposto alla trasmissione della documentazione alla società di revisione;
possibilità per il responsabile della società di revisione di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti al medesimo "network", di incarichi di consulenza;
divieto di stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato nei confronti dei dipendenti delle società che effettuano la revisione contabile obbligatoria per i 36 mesi successivi alla scadenza del contratto tra ASM e la stessa Società di revisione, oppure al termine del rapporto contrattuale tra il dipendente e la Società di revisione.

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:
delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre:

viene data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti.

Regole per la gestione della sicurezza

La definizione di queste regole ha l'obiettivo di prevenire i reati di "omicidio colposo" (chiunque cagiona per

colpa la morte di una persona) e “lesioni personali colpose” (chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale) commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

ASM ha adottato un sistema di gestione per la sicurezza allineato la cui struttura è descritta dal documento “Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro” che può intendersi come un manuale del sistema di gestione (di seguito anche SGSL).

Il responsabile della preparazione dei documenti è RSPP, che si avvale delle regole interne per la gestione dell’archivio elettronico per coinvolgere ODV.

E’ compito di OdV analizzare le informazioni raccolte e procedere se del caso ad ulteriori approfondimenti o richiesta di ulteriori documenti ed informazioni.

6 ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 Il disposto normativo

L’art. 6, comma 1, del D.lgs.231/2001 dispone che l’Ente non risponde dell’illecito se prova:

- che l’organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
 - che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza di detto Modello e di curarne l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

6.2 I requisiti

I requisiti principali dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) sono l’autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

Autonomia ed indipendenza questo requisito implica:

- Il riporto funzionale dell’OdV al Consiglio di Amministrazione e la possibilità di fare riferimento direttamente al Sindaco in caso di necessità;
- la dotazione ad OdV di effettivi poteri di iniziativa, ispezione e controllo;
- la dotazione di risorse adeguate per esplicare la sua azione;
- l’assenza, in capo ai membri OdV, di compiti operativi che ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio configurando una sorta di conflitto di interessi.

I riferimenti dell’Organismo di Vigilanza sono riportati al personale mediante affissione in bacheca aziendale o specifica comunicazione interna.

6.3 Nomina e attività

L’Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione; all’atto della sua costituzione vengono definiti, in un apposito Regolamento i criteri operativi per il suo funzionamento. E’ responsabilità dell’Organismo di Vigilanza:

- vigilare sull’osservanza del modello di organizzazione e gestione implementato;
- valutarne l’efficacia intesa come capacità effettiva di prevenire la commissione dei reati;
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;
- proporre gli eventuali adeguamenti (che rimangono a responsabilità del Consiglio di Amministrazione) in relazione a:
 - significative violazioni che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei reati,
 - mutamenti organizzativi interni o del contesto esterno che incidano sulle aree sensibili,
 - revisione del corpo normativo;
- effettuare verifiche di controllo periodiche sull’applicazione delle regole del modello di organizzazione e gestione.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza è svolta e documentata nel pieno rispetto delle norme di privacy e riservatezza.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione sociale che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

6.4 Flusso informativo

Affinchè l'Organismo di Vigilanza possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l'Organismo stesso.

Nella documentazione costituente il modello di organizzazione e nel Regolamento ODV sono individuate le informazioni che devono essere oggetto di tale comunicazione.

Ciascun dipendente è tenuto a comunicare, in forma scritta o meno, anonima con garanzia di piena riservatezza, ogni informazione relativa al mancato rispetto dei contenuti del modello di organizzazione e gestione; l'OdV potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da terzi.

A OdV compete la verifica puntuale delle notizie trasmesse e, in caso di mancato rispetto delle regole del Modello, attivarsi secondo la propria autonomia e quanto previsto dal Regolamento nei confronti degli organismi aziendali di riferimento.

7 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare (richiamata dal Decreto all'articolo 6 comma 2 lett.e) idoneo a sanzionare le violazioni delle norme del Modello Organizzativo e dei documenti ad esso correlati è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di eventuali procedimenti penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di regole e di norme di comportamento autonomamente adottate da ASM.

In ogni caso di provvedimento disciplinare, o irrogazione di sanzioni per violazione del Modello dovrà essere data informazione all'OdV.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto:

dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;
di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo;
mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;

violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure.

Le sanzioni applicabili ai detti lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori

Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità)

Incorre in questa sanzione il lavoratore che agisca in violazione delle regole del modello di organizzazione e gestione ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

Multa fino all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle regole del modello di organizzazione e gestione ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

Sospensione dal lavoro fino a quattro giorni

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, violando le regole del modello di organizzazione e gestione ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, arrecchi un danno a ASM ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure previste dal D.lgs.n.231/2001.

Licenziamento

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività a rischio, adottati, in violazione delle regole del modello di organizzazione e gestione, condotte che determinino l'applicazione, a carico di ASM delle misure sanzionatorie previste dal D.lgs.n.231/2001.

I contenuti del presente paragrafo sono stabilmente affissi in luoghi dell'azienda accessibili a tutti i lavoratori dipendenti.

Misure nei confronti degli amministratori

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Sindaco, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti dell'/degli amministratore/i resosi/resisi inadempiente/i:
all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3 del codice civile;
alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.

Misure nei confronti dei sindaci

Qualora alla responsabilità degli amministratori (vedi paragrafo precedente) si accompagni la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 cc, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci onde riferire e rendere edotti costoro delle inadempienze rilevate.

Misure nei confronti dei consulenti e fornitori

Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con Asm Codogno, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico.

MODELLO ORGANIZZATIVO: Parte Speciale

8 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.1 Fattispecie di reato

Di seguito presentiamo una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.lgs.231/01 ritenuti rilevanti per A.S.M Codogno.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale accetti la promessa di ricevere o riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare o per aver compiuto, omesso o ritardato, atti del proprio ufficio o atti contrari al proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente). Si rammenta che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio, pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio a cagione di uno stato di timore o di una pressione psicologica.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Giova rilevare che la nozione di pubblico servizio abbraccia quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre da potestà di imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarità rispetto a quelle del pubblico ufficiale.

Occorre inoltre tener presente che soggetti del reato possono essere anche gli stranieri che sono considerati pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio secondo la legge italiana.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale non accetti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro pubblico ufficiale).

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di procurare per se od altri un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e, conseguentemente, da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con altrui danno. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

8.2 Processi Sensibili e Funzioni Coinvolte

In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per ASM Codogno la seguente situazione:

Reati	Probabilità	Processo	Funzioni Coinvolte
Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.

Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni dello Stato (artt. 640 bis e 316 ter c.p.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640 c.p., comma 2, numero 1)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Concussione (art. 317 c.p.)	BASSA	Acquisti Pagamenti	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322c.p.)	MEDIO	Acquisti Pagamenti	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	BASSA	Contenzioso e legale	C.d.A.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	MEDIA	Partecipazione a gare	C.d.A.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.)	BASSA	Contenzioso e Legale	C.d.A.

8.3 Misure di prevenzione

Come principio generale l'organo amministrativo assicura che le decisioni in merito sono assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel Modello Organizzativo e che le delibere dell'Assemblea dei Soci sono assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto.

Codice Etico

Specifica previsione all'interno del Codice Etico della modalità di gestione delle risorse finanziarie e trasparenza nella contabilità; diffusione del Codice Etico e sensibilizzazione al personale.

Organizzazione, autonomie e deleghe

L'organizzazione di ASM Codogno srl prevede :

- La chiara definizione delle linee gerarchiche;
- la chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità;
- l'assegnazione di adeguati poteri autorizzativi e di firma.

Del sistema di deleghe viene messo a conoscenza ed aggiornato l'Organismo di Vigilanza.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta una misura di prevenzione in quanto monitora l'andamento di voci economiche che possono essere rappresentative di utilizzo illecito di fondi aziendali.

Semestralmente vengono presentati all'organo amministrativo i dati di bilancio (con analisi degli scostamenti-

In presenza di scostamenti significativi che possano far presumere situazioni anomale sono valutate e documentate le eventuali azioni da intraprendere.

I verbali di questi incontri sono messi a disposizione dell'organismo di vigilanza.

Sistema informatico gestionale

Parti sostanziali dei processi aziendali sono gestite mediante sistema informatico gestionale; in questo modo si ha garanzia che siano applicate regole operative per la conduzione delle attività quotidiane con un certo grado di indipendenza dall'influenza decisionale delle persone; inoltre in questo modo alcuni processi sensibili non risultano sotto il totale controllo di un'unica funzione aziendale.

Tracciabilità

Il sistema gestionale aziendale consente di ricostruire le attività svolte all'interno di un processo mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo stesso.

Regolamentazione del ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; inoltre ha l'obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste passive di bilancio.

Per la regolamentazione del ciclo passivo il Consiglio di Amministrazione ha emanato una apposita "Procedura Acquisti Beni e Servizi", redatta in conformità a quanto previsto dalle norme del Codice dei Contratti pubblici (D. lgs. 50/2016 e s.m.i.) nonché dalle norme contenute nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. lgs. 175/2016 s.m.i.).

Tale procedura stabilisce i criteri ed i modi:

1. di programmazione degli acquisti;
2. di controllo sulla merce o prestazione ricevuta;
3. di gestione del processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi nei casi di urgenza o derivanti da eventi imprevedibili;
4. effettuazione di ordini d'acquisto o di ordine di intervento in attuazione di accordi quadro.

Per tutto quanto non disciplinato da questa procedura si rimanda alle disposizioni del d. lgs. 50/216 e s.m.i..

Ciclo attivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo ha il principale obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste attive di bilancio.

La totalità dei ricavi sono originati da committente pubblico, la registrazione e l'emissione delle fatture attive sono sempre subordinate all'apposita determina.

Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza determina le informazioni che devono essere trasmesse a ODV in riferimento al ciclo attivo.

Redazione del Bilancio di esercizio

Per quanto riguarda i dati contenuti nel bilancio di esercizio ASM è soggetta alla certificazione volontaria del bilancio da parte di società esterna; inoltre il sindaco unico effettua il controllo contabile come previsto dalla normativa (art. 2409 bis cc).

Gestione amministrativa del personale

La gestione degli aspetti amministrativi riferiti al personale è affidata a primaria società di servizi.

Formazione, informazione

All'interno del ASM esiste la consapevolezza che i processi di comunicazione e la sensibilizzazione e formazione del personale a tutti i livelli è requisito cruciale per l'efficace funzionamento del modello di organizzazione e gestione.

Per quanto riguarda la formazione si ha cura che il personale coinvolto nei processi sensibili sia formato o sensibilizzato secondo il paradigma della prevenzione.

I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", allegato al presente Modello.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni: ovvero informative rese all'occorrenza;

- flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

I flussi informativi periodici sono elencati nella tabella sub A allegata al “Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.”, che costituisce parte integrante del presente Modello.

La tabella può essere aggiornata dall’Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione. Le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all’Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura “Nessun evento rilevante si è verificato”.

9 REATI SOCIETARI

9.1 Fattispecie di reato

La presente parte speciale di riferisce ai “reati societari” come di seguito descritti:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) con fatti di lieve entità (art.2621-bis c.c.) e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

I reati si configurano allorché si procede alla esposizione, all’interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione), ovvero alla mancata indicazione, nei medesimi documenti, di informazioni, la cui comunicazione è prescritta dalla legge, riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con modalità idonee ad indurre in errore i destinatari. Soggetti attivi delle due ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69, in vigore a partire dal 14 giugno 2015, nell’apportare delle modifiche al reato di false comunicazioni sociali e alle norme collegate all’interno del codice civile, ha previsto - all’articolo 12 - anche delle “modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari”.

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 25-ter c. 1 lett. a) del D.Lgs.231/01 non è più qualificato contravvenzione bensì delitto e rinvia ora al reato-presupposto contenuto nell’attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, “fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.”

E che punisce allo stesso modo tali soggetti “anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

A differenza della precedente disciplina, emerge:

- l’eliminazione delle soglie di punibilità che subordinavano la rilevanza penale a criteri di tipo quantitativo o qualitativo rispetto alle falsificazioni attuate;
- l’assenza di riferimento alle valutazioni, con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità in capo ai giudici;
- che i fatti materiali esposti od omissi devono risultare “rilevanti” (le omissioni in particolare devono riguardare proprio tali fatti rilevanti e non più generiche informazioni), le falsità devono essere altresì “concretamente idonee”

e non più soltanto “idonee” a indurre altri in errore. Considerato che, come evidenziato in dottrina, alcuni termini (rilevanti, concretamente) conferiscono alla fattispecie poca tassatività e determinatezza che normalmente dovrebbero caratterizzare le condotte penali, sarà necessario comprendere, in assenza di soglie quantitative, in base a quali parametri (oggettivi) determinati fatti materiali non rispondenti al vero o l’omissione di essi possano ritenersi “rilevanti”.

- una pena ridotta per i fatti definiti “di lieve entità”, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, ovvero per le società non assoggettate alla disciplina del fallimento (ai sensi dell’art. 1 comma 2 del RD 267/1942).

Atteso che i suddetti fatti devono essere “concretamente idonei”, e non più soltanto “idonei”, è stato rilevato che dovrebbe in qualche modo connotarsi di maggiore offensività la condotta.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La condotta può essere integrata mediante l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura allorché siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis c.c.)

Il reato si configura allorché l’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i componenti del consiglio di gestione. ASM Srl non è quotata, dunque il presente reato viene considerato non applicabile.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all’aumento in modo fittizio del capitale sociale, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori, pertanto si considera questo reato non applicabile a ASM Srl.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società. ASM Srl non è quotata, dunque il presente reato viene considerato non applicabile.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte: attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità. Soggetti attivi delle ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie di reato si può configurare qualora un esponente di ASM Codogno srl dia o prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un'altra società (amministratore, direttore generale, dirigente preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi), affinché questo compia od ometta atti (ad es. accordi un importante contratto a ASM Codogno srl per un corrispettivo molto superiore alla media), in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

9.2 Processi sensibili e funzioni coinvolte

In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per ASM la seguente situazione:

Reati	Probabilità	Processo	Funzioni Coinvolte
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Falso in prospetto (art. 173 bis TUF)	ALTA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	MEDIA	Acquisti	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 c.c.)	MEDIO/ ALTA	Amministrazione	C.d.A. Area Amm
Reati di abuso di mercato (artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter TUF)	BASSA	Amministrazione	C.d.A.
Ricettazione (art. 648 c.p.)	MEDIO/ ALTA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	MADIO/ ALTA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm
Delitti di criminalità organizzata (art. 416, art 416 bis, art 416 ter, art 630 c.p. art 74 DPR 309/90 e art 407 comma 2 lettera a) n. 5 c.p.p.)	MEDIA	Subappalto	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater c.p)	BASSA		
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	MADIO/ ALTA	Acquisti Pagamenti Partecipazione a gare	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica

9.3 Misure di prevenzione

Come principio generale l'organo amministrativo assicura che le decisioni in merito sono assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto, dalle norme di legge vigenti e da quanto previsto nel Modello Organizzativo e che le delibere dell'Assemblea dei Soci sono assunte conformemente a quanto previsto dallo Statuto.

Codice Etico

Specifica previsione all'interno del Codice Etico della modalità di gestione delle risorse finanziarie e trasparenza nella contabilità; diffusione del Codice Etico e sensibilizzazione al personale.

Organizzazione, autonomie e deleghe

L'organizzazione di ASM Codogno srl prevede :

- La chiara definizione delle linee gerarchiche;
- la chiara e formalizzata attribuzione di compiti e responsabilità;
- l'assegnazione di adeguati poteri autorizzativi e di firma.

Del sistema di deleghe viene messo a conoscenza ed aggiornato l'Organismo di Vigilanza.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione rappresenta una misura di prevenzione in quanto monitora l'andamento di voci economiche che possono essere rappresentative di utilizzo illecito di fondi aziendali.

Semestralmente vengono presentati all'organo amministrativo i dati di bilancio (con analisi degli scostamenti-

In presenza di scostamenti significativi che possano far presumere situazioni anomale sono valutate e documentate le eventuali azioni da intraprendere.

I verbali di questi incontri sono messi a disposizione dell'organismo di vigilanza.

Sistema informatico gestionale

Parti sostanziali dei processi aziendali sono gestite mediante sistema informatico gestionale; in questo modo si ha garanzia che siano applicate regole operative per la conduzione delle attività quotidiane con un certo grado di indipendenza dall'influenza decisionale delle persone; inoltre in questo modo alcuni processi sensibili non risultano sotto il totale controllo di un'unica funzione aziendale.

Tracciabilità

Il sistema gestionale aziendale consente di ricostruire le attività svolte all'interno di un processo mediante la pronta rintracciabilità delle registrazioni generate dal processo stesso.

Regolamentazione del ciclo passivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo passivo ha il principale obiettivo di prevenire i rischi di corruzione mediante la creazione di fondi necessari a porre in essere il reato; inoltre ha l'obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste passive di bilancio.

Per la regolamentazione del ciclo passivo il Consiglio di Amministrazione ha emanato una apposita "Procedura Acquisti Beni e Servizi", redatta in conformità a quanto previsto dalle norme del Codice dei Contratti pubblici (D. lgs. 50/2016 e s.m.i.) nonché dalle norme contenute nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. lgs. 175/2016 s.m.i.).

Tale procedura stabilisce i criteri ed i modi:

1. di programmazione degli acquisti;
2. di controllo sulla merce o prestazione ricevuta;
3. di gestione del processo di approvvigionamento di lavori, beni e servizi nei casi di urgenza o derivanti da eventi imprevedibili;
4. effettuazione di ordini d'acquisto o di ordine di intervento in attuazione di accordi quadro.

Per tutto quanto non disciplinato da questa procedura si rimanda alle disposizioni del d. lgs. 50/216 e s.m.i..

Ciclo attivo

Il controllo e il monitoraggio delle fasi del ciclo attivo ha il principale obiettivo di prevenire i reati societari procedendo alla corretta registrazione delle poste attive di bilancio.

La totalità dei ricavi sono originati da committente pubblico, la registrazione e l'emissione delle fatture attive sono sempre subordinate all'apposita determina.

Il regolamento dell'Organismo di Vigilanza determina le informazioni che devono essere trasmesse a ODV in riferimento al ciclo attivo.

Redazione del Bilancio di esercizio

Per quanto riguarda i dati contenuti nel bilancio di esercizio ASM è soggetta alla certificazione volontaria del bilancio da parte di società esterna; inoltre il sindaco unico effettua il controllo contabile come previsto dalla normativa (art. 2409 bis cc).

Gestione amministrativa del personale

La gestione degli aspetti amministrativi riferiti al personale è affidata a primaria società di servizi.

Formazione, informazione

All'interno del ASM esiste la consapevolezza che i processi di comunicazione e la sensibilizzazione e formazione del personale a tutti i livelli è requisito cruciale per l'efficace funzionamento del modello di organizzazione e gestione.

Per quanto riguarda la formazione si ha cura che il personale coinvolto nei processi sensibili sia formato o sensibilizzato secondo il paradigma della prevenzione.

9.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", allegato al presente Modello.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni: ovvero informative rese all'occorrenza;
- flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

I flussi informativi periodici sono elencati nella tabella sub A allegata al "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", che costituisce parte integrante del presente Modello.

La tabella può essere aggiornata dall'Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione. Le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "Nessun evento rilevante si è verificato".

10 REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

10.1 Introduzione

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-septies del D.lgs.231/2001.

Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in forza del quale la responsabilità amministrativa per gli Enti deriva a seguito della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, (D.lgs.9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal D.lgs.3 agosto 2009, n.106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia.

Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25 septies del D.lgs.231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame. Inoltre la 15816 del 2011 il Ministero del Lavoro ha esplicitato i criteri di integrazione tra il SSLL e i modelli organizzativi.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare e illustrare le fattispecie di reati in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a ASM Codogno;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di ASM Codogno, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

10.2 Fattispecie di reato

In tema di reati sulla salute e sicurezza sul lavoro il D.lgs.231/2001 prevede l'art. 25- septies che regola i casi di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro".

Il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi e gravissime si configura con il fatto di aver cagionato, per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni (codice penale, articoli 589 e 590).

Il reato costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti soltanto se commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Questo è uno dei pochi casi (l'altro è quello relativo agli illeciti amministrativi di abuso di mercato) in cui il presupposto per la responsabilità dell'ente è ancorato ad un fatto colposo e non doloso. Il che comporta, pertanto, la necessità di valutare i rischi secondo parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per la responsabilità dolosa.

Non mancano perplessità in ordine al requisito d'imputabilità oggettiva a carico dell'ente, vale a dire l'interesse o il vantaggio derivanti dal reato. Trattandosi di fatti colposi non è agevole individuare quale vantaggio o interesse possa derivare ad un ente dal fatto della morte o delle lesioni di un dipendente determinate da colpa.

In attesa delle prime indicazioni giurisprudenziali, occorre segnalare l'orientamento dottrinale che individua nella condotta, piuttosto che nel reato, i parametri di riferimento per far sorgere la responsabilità dell'ente. Il vantaggio o l'interesse deriverebbero, insomma, non dal fatto della morte o delle lesioni, ma dall'utilità conseguita (ad esempio risparmio di spesa) dalla condotta negligente causalmente correlata all'evento.

Le aree a rischio sono quelle connesse ai rischi di infortuni sul lavoro di dipendenti o di terzi, nonché di mancato coordinamento ai fini della sicurezza tra appaltatore ed appaltante nei cantieri.

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che sono potenzialmente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ASM Codogno sono i seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Commette il reato chiunque cagiona per colpa la morte di una persona; se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata come nel caso in cui si provochi la morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone

Lesioni personale colpose – Circostanze aggravanti (art. 590 c. 3 c.p. e Art. 583 c.p.)

Il reato si realizza quando chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale; se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aggravata come nel caso di lesioni di più persone.

In genere i reati considerati dal D.lgs.231/2001 sono dolosi, ossia posti in essere volontariamente dal soggetto con quello scopo specifico, e il Modello Organizzativo ha una funzione di esimente della responsabilità della società se le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello.

I reati considerati in questa Parte Speciale sono invece di natura colposa, ossia conseguenza di negligenza, imprudenza o imperizia da parte del soggetto, e pertanto la funzione di esimente del Modello Organizzativo, è rappresentata dall'introduzione di previsioni volte a far sì che i Destinatari pongano in essere una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento morte/lesioni personali) rispettosa delle procedure previste dal sistema di prevenzione e protezione ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, congiuntamente agli adempimenti e agli obblighi di vigilanza previsti dal Modello Organizzativo.

10.3 Processi sensibili e funzioni coinvolte

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Per definire preliminarmente i Processi Sensibili, ai sensi del D.lgs.231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, il reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Società ha reputato strategico trarre spunto dalla Valutazione di rischi prevista dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza.

All'interno del processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25 septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Società, sono riportate di seguito. La loro individuazione è stata condotta in accordo con quanto previsto dall'art. 30 D.lgs.81/2008.

- Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali
- Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare lo svolgimento delle attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.
- Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi.
- Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso
- Gestione degli appalti.
- Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari.
- Attività di sorveglianza sanitaria.
- Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori.
- Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.
- Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.
- Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività.

10.4 Misure di prevenzione

Tutti i dipendenti ed i Collaboratori di ASM Codogno, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nel presente modello nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza e/o all'O.d.V. violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale.

Dovranno essere attuati i seguenti principi specifici di controllo e di comportamento definiti anche alla luce della normativa di riferimento.

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- individuazione del Datore di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- nomina del Medico competente, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
- elezione o designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni area funzionale in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
- verifica periodica della legittimità, dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:
 - il Datore di lavoro;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
 - il Medico competente;
 - il Rappresentante dei lavoratori;
 - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.

Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

- esistenza e adeguata diffusione di una procedura che descrive le modalità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l'implementazione delle necessarie misure di controllo e che definisce i

soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (vedi prossimo punto);

- esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.lgs.81/08;
- esistenza del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3 del D.lgs.81/08;
- esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel D.lgs.81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/Collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, in particolare:

- viene sviluppato e mantenuto attivo un processo di informazione e formazione sulle tematiche di salute e sicurezza.
- viene definita ed organizzata la pianificazione a cadenza annuale delle attività di formazione, mediante la predisposizione di Piani Formativi, e sono gestite e monitorate le scadenze fissate.
- tutta la formazione ed informazione erogata viene tracciata con specifiche registrazioni ed è sviluppato il processo che permette di verificare l'efficacia della formazione svolta.

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo:

Tra le attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo sono previsti:

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:
 - tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
 - comunicazione degli infortuni all'INAIL, in conformità con art. 18 del D.lgs.81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro specificati nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione";
 - verifica degli adempimenti relativi agli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ai sensi del D.lgs.334/1999 e D.lgs.238/2005.
2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione della documentazione sanitaria, Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.
3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare se gli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell'ambito del Processo in esame, sono adeguatamente archiviati in modo da garantire l'evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate.

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.lgs.81/08 e verbalizzazione della riunione;
- consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.lgs.81/08, e formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatorie e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;
- tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione:

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:

- Individuazione dell'impresa o del lavoratore autonomo candidati alla stipula del contratto di appalto (o somministrazione) o d'opera, in conformità con le procedure interne relative all'approvvigionamento e con i principi previsti nel presente Modello.
- Verifica dell'idoneità tecnico professionale¹: il Datore di Lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore di un apposito decreto volto a disciplinare dettagliatamente le modalità di verifica dell'idoneità tecnica e professionale, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatore, i criteri e modalità di svolgimento dell'attività di verifica dell'idoneità tecnico-professionale già stabiliti per l'appaltatore devono essere estesi al subappaltatore.
- Formalizzazione del contratto di appalto, d'opera o di somministrazione nelle seguenti modalità:
 - ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi (Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.lgs.231/2001 e di impegno al suo rispetto;
 - indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro²: ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi di somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di appalto e di somministrazione, deve indicare specificamente (a pena la nullità del contratto stesso) i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - il Datore di Lavoro effettua una verifica sulla correttezza e completezza formale del contratto, in particolare sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza;
- Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto 4. devono trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato dall'appaltatore.
- Trasmissione da parte del Committente all'appaltatore, al subappaltatore, al lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente stesso³.

¹ Articolo 26, comma 1, lettera a) del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

² Articolo 26, comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

³ Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

- Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i rischi da interferenza⁴. Il datore di lavoro committente, l'appaltatore (ivi compreso l'eventuale subappaltatore), l'impresa somministrante e il lavoratore autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto o del contratto d'opera o di somministrazione. Detti soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza⁵: il datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l'attività di cooperazione e coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI). E' stabilito che detto DUVRI sia allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
- Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto (e subappalto), d'opera o di somministrazione.

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto d'appalto avente ad oggetto cantieri temporanei e mobili:

Le prescrizioni di cui al paragrafo che precede devono essere ulteriormente specificate, qualora l'appalto abbia ad oggetto un cantiere temporaneo o mobile, come previsto e disciplinato dal Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (modificato dal D.Lgs.106/09)⁶.

1. Il Committente può procedere alla nomina facoltativa di un Responsabile dei lavori.
2. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il Responsabile dei lavori se nominato, deve designare il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, denominato coordinatore per la progettazione durante la progettazione dell'opera, e denominato coordinatore per l'esecuzione, in fase di esecuzione dell'opera.
3. Il Committente, o il Responsabile dei lavori se nominato, provvede a:
 - verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di previste dall'allegato XVII del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81. Nei casi previsti dalla legge (art.90 D.lgs.81/2008), l'idoneità tecnico professionale può essere accertata mediante presentazione di: certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; Documento Unico di Regolarità Contributiva; Autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII
 - chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi previsti dalla legge (art.90 D.lgs.81/2008), tale requisito è soddisfatto mediante: presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva; autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato.
4. Il Committente, o il Responsabile dei lavori se nominato, trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), redatto dal coordinatore per la progettazione, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. Tale piano, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere trasmesso a sua volta dall'impresa affidataria (appaltatrice) alle imprese esecutrici (subappaltatrici) e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei lavori, ciascuna impresa esecutrice appaltatrice o subappaltatrice,

⁴ Articolo 26, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁵ Articolo 26, comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

⁶ Articoli 89 e ss. D.lgs. 9 aprile 2008, n.81

trasmette il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, all'impresa affidataria (appaltatrice) che lo trasmette a sua volta al coordinatore per l'esecuzione, previa verifica della congruenza rispetto al proprio. I lavori potranno avere inizio solo dopo l'esito positivo di tali verifiche.

5. Il Committente promuove:
 - la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
6. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici (subappaltatrici) del PSC trasmesso dal Committente e la redazione del POS coordinato con il precedente piano, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento dei seguenti obblighi:
 - valutazione dei rischi;
 - aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - comunicazione alle imprese appaltatrice e ai lavoratori autonomi di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del committente;
 - promozione della cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, mediante elaborazione di un documento di valutazione dei rischi da interferenza.
7. Il Committente, o l'eventuale Responsabile dei lavori, riceve le segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in merito alle inosservanze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni in merito alle misure di sicurezza e agli obblighi dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, dirigenti o preposti previsti dagli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 con la conseguente proposta di sospendere i lavori, ovvero allontanate le imprese o i lavoratori autonomi dal cantiere, ovvero ancora risolvere il contratto.
8. Ove il Committente, o l'eventuale Responsabile dei lavori, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione ricevuta, il coordinatore per l'esecuzione dovrà dare comunicazione dell'inadempienza di cui al precedente periodo all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.

10.5 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", allegato al presente Modello.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni: ovvero informative rese all'occorrenza;
- flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

I flussi informativi periodici sono elencati nella tabella sub A allegata al "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", che costituisce parte integrante del presente Modello.

La tabella può essere aggiornata dall'Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione. Le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "Nessun evento rilevante si è verificato".

11 REATI AMBIENTALI

11.1 Fattispecie di reato

Di seguito presentiamo una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 undecies e septies del Decreto ritenute rilevanti per ASM Codogno

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c. 2 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque apra o effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c. 3 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali comprendenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 e 108 comma 4

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori minimi (art. 137 c. 5 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c. 11 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104

Attività di gestione rifiuti non autorizzati (art. 256 c. 1 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione come previsto dagli artt.208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216

Miscelazione dei rifiuti (art. 256 c. 5 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Bonifica dei siti (art. 257 c. 1 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provveda alla bonifica in

conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c. 2 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c. 4 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque effettui il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indichi nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Inoltre si realizza quando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o nel momento in cui si fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c. 1 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso

Superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.Lgs.152/06)

Il reato si realizza quando chiunque, nell'esercizio di un impianto o di una attività, violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

Reati di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 25 septies D.lgs 231/01)

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; chiunque viola i divieti precedentemente enunciati è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi congiuntamente con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a qualunque titolo, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti congiuntamente la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa

Inquinamento Ambientale (art. 452-bis C.P.)

Il delitto di cui all'art. 452 bis c.p. recante «inquinamento ambientale» punisce (con la reclusione da due a sei anni) «chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna». Nel prosieguo, la disposizione prevede poi una circostanza aggravante nel caso in cui «l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette»

Disastro Ambientale (art. 452-quater C.P.)

La fattispecie di disastro ambientale all'art. 452-quater c.p., ai sensi del quale, «fuori dei casi previsti dall'articolo 434», è punito con la reclusione da 5 a 15 anni «chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale», definito come «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema», ovvero «l'alterazione dell'equilibrio di un

ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”, o, ancora, come “l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o messe in pericolo”. Come per l’inquinamento ambientale, è poi previsto un aumento di pena nel caso in cui il fatto sia stato commesso in un’area protetta.

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies C.P.)

L’art. 452-quinquies c.p. prevede e punisce le ipotesi colpose corrispondenti a quelle dolose sopra menzionate, stabilendo – con formulazione che sarebbe certamente più adeguata per una circostanza attenuante – che *“se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi”*. Il secondo comma della medesima disposizione provvede poi a sanzionare le corrispondenti fattispecie colpose di mero pericolo, disponendo un’ulteriore diminuzione di pena, pari ad un terzo, nell’ipotesi in cui *“dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente derivi il pericolo di un inquinamento ambientale o di un disastro ambientale”*.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)

La configurazione del nuovo reato è una risposta contro la criminalità organizzata

L’art. 452 sexies c.p. sanziona con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro il reato di traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività. Il delitto è commesso da *“chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona materiale di alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente”*.

La norma prevede più fattispecie, sicché il reato si verifica ogni qualvolta sia stata posta in essere anche solo una delle condotte individuate.

Sono previste aggravanti: la pena è aumentata *“se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”*.

Per il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, si pone altresì un problema di coordinamento con l’art 260 del D.lgs. 152/2006 (T.U. Ambientale) che prevede un’ipotesi aggravata di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti quando si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

11.2 Processi sensibili e funzioni coinvolte

Il processo in esame prevede l’identificazione e la valutazione degli aspetti e degli impatti ambientali considerando le condizioni operative normali e anomale, nonché le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili e tiene in debita considerazione gli aspetti relativi ad attività, prodotti e servizi dell’organizzazione tra cui:

- progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di rete di distribuzione del gas;
- Il servizio igiene urbana (raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilabili; raccolta differenziata; spazzamento stradale; gestione di piattaforme ecologiche)
- approvvigionamento di beni o servizi;

11.3 Misure di prevenzione

La presente sezione contiene i principi di comportamento generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra descritti.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori della Società, inclusi gli appaltatori e i consulenti nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di ambiente;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ad assicurare gli adempimenti in materia di ambiente;
- adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nel presente Modello nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di gestione degli aspetti ambientali (diretti ed indiretti) connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- gestire correttamente gli impianti e le attrezzature da cui si originano gli aspetti ambientali nonché gli impianti e le attrezzature preposte alla gestione degli stessi;
- segnalare ai soggetti responsabili per la gestione dell'ambiente violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo/emergenza potenziale o reale;
- attenersi scrupolosamente alle procedure, linee guida, direttive ed istruzioni operative impartite dalla Società.

11.4 Controlli dell'organismo di Vigilanza

Tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", allegato al presente Modello.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni: ovvero informative rese all'occorrenza;
- flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

I flussi informativi periodici sono elencati nella tabella sub A allegata al "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", che costituisce parte integrante del presente Modello.

La tabella può essere aggiornata dall'Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione. Le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "Nessun evento rilevante si è verificato".

12 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

12.1 Fattispecie di reato

La legge 18 marzo 2008 n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha inserito nel D.lgs.n. 231/2001 l’art. 24-bis, estendendo così la responsabilità amministrativa degli enti anche a “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”, in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dalla tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

L’art. 24-bis del D.lgs.n. 231/2001 suddivide i delitti informatici in tre gruppi richiamati ai commi 1, 2 e 3, prevedendo per ognuno sanzioni pecuniarie ed interdittive diverse:

- il comma 1 richiama quei reati informatici che hanno come fattore comune il danneggiamento informatico, comportando l’interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software
- il comma 2 richiama quei reati informativi che, da un punto di vista tecnico sono accessori ad alcuni dei reati di cui al comma precedente, consistendo nella detenzione/diffusione di codici di accesso o di programmi/dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema
- il comma 3, infine, richiama i reati relativi al falso di un documento informatico e la frode del soggetto che presta servizi di certificazione con la firma digitale.

Di seguito presentiamo in dettaglio l’elenco dei reati contemplati nell’art. 24 bis del Decreto ritenute rilevanti per A.S.M.SpA.

Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)

Commisce il reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena è aumentata se, tra le altre ipotesi, il colpevole usa violenza sulle cose o alle persone o se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, mediante l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)

Si ha tale reato quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di danneggiare altri, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)

Il reato si realizza quando chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)

L’intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l’utilizzo di software (c.d. spyware). L’impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l’immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

E' punito chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni all'interno di un sistema informatico o telematico o tra più sistemi. E' punito anche chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)

E' punito chiunque, illegalmente, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni interne ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)

Il reato consiste nella distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)

E' punito chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; la pena è aggravata se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)

E' punito chiunque, mediante la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici o mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge o danneggia sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)

La condotta punita è la medesima di cui alla col. precedente ma il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.) e accesso abusivo a sistemi informatici

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso. Inoltre il D.Lgs 48 del 18 marzo 2008, in materia di criminalità informatica ha introdotto nuovi reati di natura informatica, legati alla manipolazione, intercettazione e utilizzo improprio di strumenti e apparecchiature informatiche.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

12. 2 Processi sensibili e funzioni coinvolte

In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per ASM Codogno la seguente situazione:

Reati	Probabilità	Processo	Funzioni Coinvolte
Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.

12. 3 Misure di prevenzione

In particolare, tutti i dipendenti e Collaboratori della Società sono tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati informatici, ovvero da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possono potenzialmente diventarlo;
- rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;
- rispettare le norme aziendali che disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici di A.S.M Codogno;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi;
- non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis D.lgs.231/2001 (criminalità informatica);
- L'accesso ai sistemi e applicativi informatici avviene sulla base di un'opportuna profilazione degli utenti;
- I criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse informatiche e ai dati devono essere determinati sulla base dell'analisi delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto. Deve inoltre essere prevista una revisione periodica dei privilegi concessi.
- La revisione delle condizioni che hanno portato a concedere i vari privilegi di accesso deve costituire un processo continuo e formalizzato e deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
- revisione dei diritti di accesso degli utenti ad intervalli regolari;
- revisione delle autorizzazioni per gli account privilegiati (amministratori di sistema, ecc.) ad intervalli definiti;
- controllo della distribuzione dei privilegi a intervalli regolari finalizzati a garantire che utenti non autorizzati abbiano ottenuto privilegi non di loro spettanza;
- rispetto del principio generale del "need-to-know" (ognuno deve avere accesso solo ai dati e applicazioni di propria competenza e necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni).

12. 4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", allegato al presente Modello.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni: ovvero informative rese all'occorrenza;
- flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

I flussi informativi periodici sono elencati nella tabella sub A allegata al "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", che costituisce parte integrante del presente Modello.

La tabella può essere aggiornata dall'Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione. Le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "Nessun evento rilevante si è verificato".

13 REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO, REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E REATI CONTRO LA PERSONA

13.1 Fattispecie di reato

Attraverso ripetuti interventi legislativi sono state introdotte nel sistema della responsabilità amministrativa degli Enti varie categorie di illeciti, con la comune finalità di contrastare fenomeni di criminalità che destano particolare allarme a livello internazionale, specie in relazione a reati di matrice politico-terroristica, oppure commessi nei settori e con le forme tipiche della delinquenza organizzata, anche transnazionale, o particolarmente lesivi di fondamentali diritti umani.

Si fornisce qui di seguito una sintetica esposizione delle categorie di fattispecie in questione.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

L'art. 25-quater del Decreto dispone la punibilità dell'ente, ove ne sussistano i presupposti, nel caso in cui siano commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o in violazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9.12.1999.

La norma non prevede un elenco di reati chiuso e tassativo, ma si riferisce ad un qualsivoglia illecito penale caratterizzato dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico perseguita dal soggetto agente.

Si menzionano qui di seguito le principali fattispecie che possono essere prese in considerazione.

Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

1. *Associazione per delinquere generica (art. 416 c.p., primi cinque commi);*

2. *Associazione di tipo mafioso, anche straniera e scambio elettorale politico-mafioso (artt. 416bis e 416-ter);*
3. *Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (art. 416 c.p., comma 6);*
4. *Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).*

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio dell'ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi. L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure – anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso – per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

La norma si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque denominate, anche straniere, che presentino i connotati mafiosi predetti. Lo scambio elettorale politico- mafioso invece è commesso da chi ottiene una promessa di voti contro erogazione di denaro.

Gli altri due tipi di associazioni criminose sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione degli specifici reati in esse considerati, vale a dire: dei reati in tema di schiavitù, di tratta di persone e di immigrazione clandestina (puniti ai sensi degli artt. 600, 601 e 602 c.p. nonché dell'art. 12 comma 3-bis del D.lgs.n. 286/1998) e dei reati di illecita produzione, traffico o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questi specifici reati-fine (eccetto quelli in materia di stupefacenti) costituiscono di per sé autonomi reati presupposto della responsabilità dell'ente, come meglio si dirà nel prosieguo a proposito dei reati contro la persona e dei reati transnazionali.

L'art. 24-ter prevede inoltre la generica categoria dei delitti di qualsivoglia tipo, commessi avvalendosi del metodo mafioso od al fine di favorire l'attività di una associazione mafiosa, fermo restando, per la responsabilità dell'ente, il requisito dell'interesse o del vantaggio del medesimo.

La prima circostanza si ritiene ricorra allorché il soggetto agente, pur senza appartenere al sodalizio criminoso o concorrere con esso, pone in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare intimidazione, quale ad esempio la minaccia avvalendosi dello sfruttamento della "fama" di organizzazioni criminali operanti nell'ambito di un determinato territorio. L'ipotesi della commissione di un reato di qualsiasi tipo atto ad agevolare l'attività di una associazione mafiosa si verifica quando il soggetto abbia agito con tale scopo specifico e la sua condotta sia concretamente idonea a realizzare tale risultato, come ad esempio nel caso del reato di riciclaggio compiuto essendo a conoscenza della riferibilità dell'operazione ad una associazione mafiosa.

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Il reato consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale. In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori. Potrebbe invece integrare il reato di riciclaggio l'attività di chi interviene nel trasferimento, nella circolazione o nell'impiego di somme di denaro o di altri beni, essendo a conoscenza della provenienza dal reato in questione.

Delitti in tema di armi e di esplosivi (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.)

Si tratta di fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa. Anche in questo caso, come per il reato precedente, eventuali collusioni in qualsiasi forma degli operatori bancari con gli autori dei reati in questione o l'espletamento di attività, quali ad esempio la concessione di finanziamenti, con la consapevolezza di anche solo indirettamente favorirli, potrebbe comportare il concorso nei reati stessi o l'imputabilità per altri reati, quali ad esempio il riciclaggio.

Delitti transnazionali

La responsabilità degli Enti per tale categoria di reati è sancita dalla L. n. 146/2006, al fine di più efficacemente contrastare le organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali che, se integrate dagli elementi costitutivi dell'interesse o del vantaggio dell'ente e della transnazionalità (sui quali pure si ritiene debba sussistere la consapevolezza da parte del soggetto agente), possono dar luogo alla responsabilità dell'ente.

Associazioni per delinquere previste dagli artt. 416 e 416-bis c.p. ovvero finalizzate al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 -quater D.P.R. n. 43/1973) o al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. n. 309/1990)

Per la definizione delle condotte di base dei reati associativi in questione si rimanda a quanto sopra osservato a proposito dei delitti di criminalità organizzata. Si ritiene che, ricorrendo le caratteristiche della transnazionalità, siano applicabili all'ente unicamente le sanzioni previste dalla L. n. 146/2006 e non anche quelle di cui all'art. 24-ter del Decreto.

Reati in tema di immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n.286/1998)

La norma punisce le condotte consistenti nel trasportare illegalmente stranieri nel territorio dello Stato, nel promuovere, dirigere, organizzare o finanziare tale trasporto, oppure in altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso di stranieri nel territorio italiano o di uno Stato diverso da quello di loro appartenenza o residenza permanente. E' però richiesto che ricorra almeno una delle cinque condizioni elencate dalla norma stessa.

Le medesime condotte sono punite più severamente se si verifichi la contemporanea presenza di almeno due delle cinque condizioni predette oppure se siano commesse con determinate finalità, quali: il reclutamento di

persone destinate alla prostituzione; lo sfruttamento sessuale o lavorativo, lo sfruttamento di minori, o in genere, la finalità di trarre un profitto anche indiretto.

Infine, il comma 5 punisce il favoreggiamento della permanenza dello straniero al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità. Si deve ritenere che l'ingiusto profitto sussista quando l'equilibrio delle prestazioni sia fortemente alterato, quale conseguenza dello sfruttamento da parte del soggetto agente dello stato di clandestinità, da lui conosciuto.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria(art. 377-bis c.p.)

Il reato è commesso da chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci coloro che siano chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale, ed abbiano la facoltà di non rispondere. Si precisa che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del Decreto.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno – dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa. Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Delitti contro la persona

L'art. 25-quinquies del Decreto elenca talune fattispecie di reato poste a presidio della personalità individuale previste dal codice penale col fine di contrastare aspramente il fenomeno delle "nuove schiavitù" quali prostituzione, tratta degli esseri umani, sfruttamento dei minori, accattonaggio, attività strettamente collegate al proliferare della criminalità organizzata e delle "nuove mafie".

In particolare, sono contemplate le fattispecie delittuose qui di seguito elencate: "Riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.), "Prostituzione minorile" (art. 600-bis c.p.), "Pornografia minorile" (art. 600-ter c.p.), "Detenzione di materiale pornografico" (art. 600quater c.p.), "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600-quinquies c.p.), "Tratta di persone"(art. 601 c.p.), "Acquisto e alienazione e di schiavi" (art. 602 c.p.).

Infine, si ricorda che l'art. 25-quater 1 dispone la punibilità dell'ente nel caso di commissione del reato contro la persona di cui all'art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). Il rischio di responsabilità per i delitti in questione si può ritenere rilevante solo con riferimento all'ipotesi in cui un esponente o un dipendente della Società agiscano in concorso con l'autore materiale del reato.

La forma di concorso che presenta maggiori profili di rischio è quella connessa alla messa a disposizione di risorse finanziarie o economiche in favore di organizzazioni o di soggetti che pongano in essere reati dei tipi sopra menzionati.

Tra i reati di questa Sezione – anche se è evidente il nesso col reato transnazionale di sfruttamento di lavoratori clandestini di cui alla precedente Sezione – può collocarsi il delitto richiamato dall'art. 25-duodecies del Decreto, di **"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/1998 -Testo Unico sull'immigrazione)**, che punisce i datori di lavoro che assumano o si avvalgano di dipendenti extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ovvero scaduto senza che sia richiesto il rinnovo, revocato, o annullato. La responsabilità dell'ente è prevista solo al ricorrere di determinate circostanze aggravanti. Benché il rischio della commissione di tale reato nell'ambito della Società appaia remoto, si rende comunque opportuno averne debita considerazione nel contesto della gestione del processo di selezione e assunzione del personale e delle procedure acquisitive dei beni e dei servizi e degli incarichi professionali.

13.2 Processi sensibili e funzioni coinvolte

In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per ASM Codogno la seguente situazione:

Reati	Probabilità	Processo	Funzioni Coinvolte
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270 bis, 270 ter, 307, 418 c.p., Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo dicembre 1999)	BASSA	Erogazione servizi	Area tecnica
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601 e 602 c.p.)	ALTA	Subappalto	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Reati di abuso di mercato (artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter TUF)	BASSA	Amministrazione	C.d.A.
Reati Transnazionali (art. 416 bis c.p., art. 291 quater DPR n. 43/1973, art. 74 DPR n. 309/1990, artt. 648 bis e 648 ter c.p., art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. n. 286/1998, artt. 377 bis e 378 c.p.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm
Delitti di criminalità organizzata (art. 416, art 416 bis, art 416 ter, art 630 c.p. art 74 DPR 309/90 e art 407 comma 2 lettera a) n. 5 c.p.p.)	MEDIA	Subappalto	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/98)	ALTA	Subappalto	Area Amm. Area Tecnica

13.3 Misure di prevenzione

Si fa espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello- di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- astenersi dall'intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all'art. 24 ter D.lgs.231/2001;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne nello svolgimento delle attività afferenti i Processi Sensibili;
- verificare l'esistenza di requisiti che attestino l'onorabilità e la liceità di condotta di Fornitori, Appaltatori, Consulenti, Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili sovraspecificati, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- astenersi dall'effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;

- non riconoscere, in favore dei Collaboratori, Consulenti, Appaltatori, Fornitori compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato.

13.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", allegato al presente Modello.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni: ovvero informative rese all'occorrenza;
- flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

I flussi informativi periodici sono elencati nella tabella sub A allegata al "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", che costituisce parte integrante del presente Modello.

La tabella può essere aggiornata dall'Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione. Le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "Nessun evento rilevante si è verificato".

14 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO

14.1 Fattispecie di reato

Il D.lgs.21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto antiriciclaggio) e il D.lgs.22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. "terza direttiva antiriciclaggio") hanno profondamente riordinato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'art. 25-octies del D.lgs.n. 231/2001 introdotto dal Decreto antiriciclaggio ha esteso la responsabilità dell'Ente ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego illecito, nonché autoriciclaggio a prescindere da fatto che siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in ordine alle quali si rimanda al Capitolo 7.4 e anche qualora non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste. La finalità del rafforzamento della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti consiste nel prevenire e reprimere più efficacemente il fenomeno dell'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni od utilità provenienti dalla commissione di delitti, in quanto di ostacolo all'amministrazione della giustizia nelle attività di accertamento dei reati e di persecuzione dei colpevoli, oltre che, più in generale, lesiva dell'ordine economico, dell'integrità dei mercati e della libera concorrenza, in ragione degli indebiti vantaggi competitivi di cui godono gli operatori che dispongono di capitali di origine illecita. Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione degli elementi costitutivi dei reati in oggetto.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità – compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p.. Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 bis c.p.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La fattispecie di autoriciclaggio si concretizza allorché il soggetto, che ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolarne concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma, inoltre, prevede la non punibilità della condotta citata nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità derivanti dalla commissione del delitto, sono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

14.2 Processi sensibili e funzioni coinvolte

In riferimento ai reati sopra riportati, è stata rilevata per ASM Codogno la seguente situazione:

Reati	Probabilità	Processo	Funzioni Coinvolte
Ricettazione (art. 648 c.p.)	MEDIO/ALTA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	MEDIO/ALTA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm

14.3 Misure di prevenzione

Si fa espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art.25 octies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, con particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di Fornitori/clienti/Consulenti anche stranieri;
- non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati o comunque riconducibili all'ambiente della criminalità organizzata, al riciclaggio, al traffico della droga, all'usura;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla società;
- mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e/o Giudiziarie;
- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere all'interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne.

14.4 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", allegato al presente Modello.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni: ovvero informative rese all'occorrenza;
- flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

I flussi informativi periodici sono elencati nella tabella sub A allegata al "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", che costituisce parte integrante del presente Modello.

La tabella può essere aggiornata dall'Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione. Le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "Nessun evento rilevante si è verificato".

15 REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI E BREVETTI, IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE E CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

15.1 Fattispecie di reato di falso in materia di marchi e brevetti

I reati di falso in materia di marchi e brevetti astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte sono:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.500 a Euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da Euro 3.500 a Euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti di cui sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)** - Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da Euro 3.500 a Euro 35.000. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. I delitti menzionati sopra sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'espressione "proprietà industriale" comprende marchi e altri segni distintivi, brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione (marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge (informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di origine).

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di utilizzazione esclusiva dell'oggetto della protezione per un periodo di tempo determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene tutelato dallo sfruttamento illecito dell'oggetto della protezione da parte di terzi.

I nuovi reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di condotte quali la contraffazione, l'alterazione e l'uso.

In particolare si consideri che:

- per **contraffazione** si intende l'uso non autorizzato di un prodotto, di un procedimento o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà industriale;
- per **alterazione** si intende una riproduzione parziale, ma tale comunque da determinare una confusione con il marchio originale o segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- per **uso** si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'articolo 474 c.p..

Le due fattispecie di reato considerate tutelano il bene giuridico delle fede pubblica e, più precisamente, l'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. In particolare, la giurisprudenza afferma che è tutelata la fede pubblica in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

In particolare, il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 c.p. e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica. La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un *iter* esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473 c.p.) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474 c.p.).

15.2 Fattispecie di reato in violazione del diritto d'autore

I reati in violazione del diritto d'autore configurabili nell'ambito delle attività svolte sono:

- **art. 171, comma 1, lettera a-bis) e comma 3 della legge del 22 aprile 1941 n. 633** - Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. In tal caso, la pena è una multa da € 51,00 a € 2.065,00, ma, secondo le disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- **Art. 171 bis L. n. 633/1941** – Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

- **Art. 171 ter della legge del 22 aprile 1941 n. 633** - La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la 'norma portante' dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi.

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi:

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto ex art. 171 bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell'art. 171 bis).

Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravata le condotte di abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o messa in commercio di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell'ingegno mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere (lett. a-bis); nonché la commissione delle medesime condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d'autore o da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova le attività di cui al comma precedente (lett. c).

- **art. 171 septies della legge del 22 aprile 1941 n. 633** - Tale disposizione prevede altresì le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento sanzionatorio alle pene previste dall'art. 171 ter) di mancata comunicazione alla Siae entro i termini prescritti dei dati necessari alla univoca identificazione dei

supporti non soggetti, ex art. 181 bis, all'apposizione del contrassegno Siae da parte del produttore o dell'importatore degli stessi, nonché – sempre che il fatto non costituisca più grave reato – quella di falsa attestazione dell'assolvimento degli specifici obblighi previsti ai sensi dell'art. 181 bis, comma 2.

Risulta invece esclusa dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibile alla categoria dei "Reati in violazione del diritto d'autore":

- **art. 171 octies della legge del 22 aprile 1941 n. 633** - Tale disposizione punisce (sempre qualora non risultino integrati gli estremi di una più grave ipotesi di reato) la produzione, la messa in vendita, l'importazione, la promozione, l'installazione, la modificazione, l'utilizzazione per uso pubblico e privato di strumenti atti a alla decodificazione di trasmissioni audiovisive "ad accesso condizionato" (secondo la precisa definizione di tale elemento fornita dalla stessa norma al cui testo si rimanda) "effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale". L'elemento soggettivo della fattispecie è costituito dal dolo specifico, posto che le condotte devono essere realizzate "a fini fraudolenti".

Ai fini della prevenzione di tale fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico

15.3 Fattispecie di reato contro l'industria e il commercio

I reati contro l'industria ed il commercio astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte sono:

- **Turbata Libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a Euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103.
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)** - Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è punita, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 Euro.
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)** - Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Risultano invece escluse dalla presente Parte Speciale, seppur riconducibili alla categoria dei “reati contro l’industria e il commercio”, le seguenti fattispecie:

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)** Il reato si configura qualora taluno, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale. Tale ipotesi è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474 c.p..
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)** Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)** Tale reato si configura qualora taluno contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico

15.4 Processi sensibili e funzioni coinvolte

Ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili astrattamente a rischio di commissione dei reati contro l’industria ed il commercio sono i seguenti:

- Progettazione e produzione.
- Rottamazione e riciclo apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/accordi attivi con soggetti privati.
- Approvvigionamento di beni o servizi, ivi incluse le consulenze (negoziatore, emissione ordini di acquisto, stipula contratti/accordi di fornitura).
- Gestione comunicazione.
- Gestione del sistema informatico.

15.5 Misure di prevenzione

Si fa espresso **divieto** – a carico dei Destinatari - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25bis.1 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e del Codice Etico o comunque con le procedure aziendali.

In particolare, i Destinatari dovranno:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rapporti con i clienti anche stranieri;

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato sopra elencati;
- rispettare i principi generali e specifici al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi, tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti esterni;
- non interferire, impendendolo o turbandolo, nell'esercizio dell'industria o del commercio altrui;
- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l'onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;
- verificare l'attendibilità di lettere di diffide ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti tutelati dalle norme che prevedono i reati sopra elencati;
- verificare anche eventualmente tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della Società possa configurare uno dei reati sopra indicati;
- utilizzare gli standard contrattuali che devono prevedere l'inserimento sistematico nei contratti con i Fornitori e Consulenti, di apposite clausole che richiamano le responsabilità derivanti dal decreto ed il rispetto dei principi derivanti dal Modello e prevedono in ipotesi di violazione di tali prescrizioni, la risoluzione del suddetto contratto.

15.6 Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità esposte nel "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", allegato al presente Modello.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- segnalazioni: ovvero informative rese all'occorrenza;
- flussi informativi periodici: ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

I flussi informativi periodici sono elencati nella tabella sub A allegata al "Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.", che costituisce parte integrante del presente Modello.

La tabella può essere aggiornata dall'Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione. Le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "Nessun evento rilevante si è verificato".

ALLEGATO A: Mappa dei rischi rilevati dal C.d.A

1 Perimetro di interesse.

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità amministrativa a carico delle società per reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o loro subordinati.

I reati ad oggi previsti nel decreto riguardano atti illeciti commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, reati informatici, reati societari, reati sulla falsità in moneta, reati con finalità di terrorismo, reati contro la personalità individuale, reati di abusi di mercato, reati transnazionali, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

Gli organi apicali sono specificamente interessati dal rischio che all'interno della Società possano essere commessi reati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, quali ad es. episodi di corruzione/concussione per facilitare illegalmente determinate iniziative commerciali o reati societari come le false comunicazioni sociali finalizzate a migliorare artificialmente la rendicontazione dell'azienda.

Le fattispecie di reato ex D.lgs.231/2001 possono essere commesse anche da parte degli organi apicali nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni.

2 Rischi e contromisure.

Un eventuale procedimento giudiziario ex D.lgs.231/2001 può far emergere una responsabilità amministrativa dell'azienda e determinare l'applicazione di provvedimenti sanzionatori e interdittivi che possono limitare l'operatività della Società, oltre all'applicazione delle usuali misure giudiziarie e disciplinari.

Tali rischi devono essere adeguatamente evidenziati agli Organi Apicali, che sono esposti sia in termini di indirizzo e attivazione delle contromisure, sia per la loro materiale possibilità di commettere i reati stessi.

A questo fine – nel rispetto dei requisiti organizzativi indicati nello stesso decreto – la Asm Codogno Srl sta realizzando uno specifico "Modello 231" basato sulla mappatura delle attività esposte ai reati e sullo sviluppo di altre iniziative complementari

3 Contributo richiesto agli Organi Apicali.

Per rispondere ai requisiti del decreto gli Organi Apicali devono avere **piena consapevolezza** delle tipologie di reato previste nel D.lgs.231/2001 e delle potenziali aree di esposizione rischio presenti nella struttura organizzativa e nei processi aziendali, nonché delle modalità generali in cui tali reati potrebbero essere commessi. Allo scopo di consentire questa consapevolezza si allega:

- Il Decreto Legislativo 231/2001;
- L'elenco dei reati richiamati dal decreto.

Si propone, alla pagina seguente, una tabella in cui sono indicati i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 correlati al ruolo ricoperto dagli Organi Apicali. Con riferimento a ciascun reato si richiede di esprimere una valutazione circa la possibilità "teorica" di accadimento indicando il grado di probabilità nell'apposito spazio

4 Mappa rischio compimento reato

Reati	Probabilità (Alta, Medio/Alta, Media, Medio/Bassa, Bassa, Nulla)
Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)	BASSA
Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni dello Stato (artt. 640 bis e 316 ter c.p.)	BASSA

Truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640 c.p., comma 2, numero 1)	BASSA
Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)	MEDIO
Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)	MEDIO
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	MEDIO
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	MEDIO
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	MEDIO
Concussione (art. 317 c.p.)	BASSA
Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322c.p.)	MEDIO
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	BASSA
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	MEDIA
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.)	NULLA
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	MEDIA
Falso in prospetto (art. 173 bis TUF)	ALTA
Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) ⁷	ABROGATO
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	MEDIA
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	MEDIA
Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	MEDIA
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628)	BASSA
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	MEDIA
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	MEDIA
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	BASSA
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	BASSA
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	MADIO/ALTA

⁷ Articolo abrogato dal D. lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	BASSA
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	NULLA
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 c.c.)	MEDIO/ALTA
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270 bis, 270 ter, 307, 418 c.p., Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo dicembre 1999)	BASSA
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601 e 602 c.p.)	ALTA
Reati di abuso di mercato (artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter TUF)	BASSA
Reati Transnazionali (art. 416 bis c.p., art. 291 quater DPR n. 43/1973, art. 74 DPR n. 309/1990, artt. 648 bis e 648 ter c.p., art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. n. 286/1998, artt. 377 bis e 378 c.p.)	BASSA
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 terzo comma c.p.)	MEDIO/ALTA
Ricettazione (art. 648 c.p.)	MEDIO/ALTA
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	MADIO/ALTA
Delitti di criminalità organizzata (art. 416, art 416 bis, art 416 ter, art 630 c.p. art 74 DPR 309/90 e art 407 comma 2 lettera a) n. 5 c.p.p.)	MEDIA
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater c.p)	BASSA
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 comma 1 lettera a) bis, art. 171 comma 3, art. 171 bis commi 1 e 2, art. 171 ter, art. 171 septies e octies legge 633/1941)	MEDIA
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.)	BASSA
Reati ambientali (artt. 256 comma 1, 258 comma 4 e 260 bis comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006)	ALTA
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/98)	ALTA

5 Tabella processi sensibili/funzioni coinvolte

Reati	Probabilità	Processo	Funzioni Coinvolte
Malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni dello Stato (artt. 640 bis e 316 ter c.p.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.

Truffa aggravata ai danni dello stato (art. 640 c.p., comma 2, numero 1)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	MEDIO	Amministrazione	Area Amm.
Concussione (art. 317 c.p.)	BASSA	Acquisti Pagamenti	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 e 322c.p.)	MEDIO	Acquisti Pagamenti	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	BASSA	Contenzioso e legale	C.d.A.
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	MEDIA	Partecipazione a gare	C.d.A.
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 458, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.)	NULLA		
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Falso in prospetto (art. 173 bis TUF)	ALTA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) ⁸	ABROG ATO		
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	MEDIA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	MEDIA	Acquisti	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.

⁸ Articolo abrogato dal D. lg. 27 gennaio 2010, n. 39.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	MADIO/ ALTA	Acquisti Pagamenti Partecipazione a gare	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	NULLA		
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 c.c.)	MEDIO/ ALTA	Amministrazione	C.d.A. Area Amm
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (artt. 270 bis, 270 ter, 307, 418 c.p., Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo dicembre 1999)	BASSA	Erogazione servizi	Area tecnica
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601 e 602 c.p.)	ALTA	Subappalto	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Reati di abuso di mercato (artt. 184, 185, 187 bis e 187 ter TUF)	BASSA	Amministrazione	C.d.A.
Reati Transnazionali (art. 416 bis c.p., art. 291 quater DPR n. 43/1973, art. 74 DPR n. 309/1990, artt. 648 bis e 648 ter c.p., art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. n. 286/1998, artt. 377 bis e 378 c.p.)	BASSA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm
Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589 e 590 terzo comma c.p.)	MEDIO/ ALTA	Erogazione Servizi	Area tecnica
Ricettazione (art. 648 c.p.)	MEDIO/ ALTA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm
Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)	MADIO/ ALTA	Amministrazione e Bilancio	C.d.A. Area Amm
Delitti di criminalità organizzata (art. 416, art 416 bis, art 416 ter, art 630 c.p. art 74 DPR 309/90 e art 407 comma 2 lettera a) n. 5 c.p.p.)	MEDIA	Subappalto	C.d.A. Area Amm. Area Tecnica
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater c.p)	BASSA		
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 comma 1 lettera a) bis, art. 171 comma 3, art. 171 bis commi 1 e 2, art. 171 ter, art. 171 septies e octies legge 633/1941)	MEDIA	Comunicazione	C.d.A. Area Amm.
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377 bis c.p.)	BASSA	Contenzioso e Legale	C.d.A.
Reati ambientali (artt. 256 comma 1, 258 comma 4 e 260 bis comma 6 del D. Lgs. n. 152/2006)	ALTA	Erogazione Servizi	Area Tecnica
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno é irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D. Lgs. n. 286/98)	ALTA	Subappalto	Area Amm. Area Tecnica

ALLEGATO B: Sistema Sanzionatorio

1 Principi generali

Viene istituito ai sensi del decreto legislativo 231/01 un sistema disciplinare per la comminatoria di sanzioni in caso di trasgressione alle disposizioni contenute nel codice etico e nel modello organizzativo. A questo riguardo, tale apprestamento è conforme al dettato di cui all'art. 6, comma 2 lett .f) ed art. 7, comma quarto, del testo di cui in premessa.

L'applicazione di sanzioni è effettuata semplicemente sulla base della mera trasgressione alle prescrizioni contenute nel codice etico e nel modello organizzativo ed indipendentemente dagli esiti di eventuali procedimenti penali.

L'accertamento delle violazioni poste in essere spetta all'Organismo di Vigilanza, il quale potrà anche essere consultato ai fini della quantificazione della sanzione da irrogare.

Il mancato rispetto del modello di organizzazione e del codice etico costituisce inadempimento al precetto di cui all'art. 2104 del c.c..

Alla notizia di qualsiasi violazione di cui al codice etico ed al modello di organizzazione l'Organismo di Vigilanza inizierà a svolgere i necessari accertamenti.

2 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi Aziendali applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 Statuto dei Lavoratori).

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti saranno applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia evidenziata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a titolo esemplificativo, da:

- mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti dalle regole e procedure previste dal Modello Organizzativo;
- mancato rispetto delle procedure aziendali relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure del Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure.

Le sanzioni applicabili ai detti lavoratori, nel rispetto delle procedure prescritte dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300, sono quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori

Richiamo verbale o scritto (secondo la gravità)

Incorre in questa sanzione il lavoratore che agisca in violazione delle regole del modello di organizzazione e gestione ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

Multa fino all'importo di quattro ore di retribuzione

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, PIÙ VOLTE, agisca in violazione delle regole del modello di organizzazione e gestione ovvero adottati, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso.

Sospensione dal lavoro fino a quattro giorni

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, violando le regole del modello di organizzazione e gestione ovvero adottando, nell'espletamento di attività a rischio, condotte non conformi alle prescrizioni dello stesso, arrecchi un danno a ASM ovvero la esponga al rischio di applicazione delle misure previste dal D.lgs.n.231/2001.

Licenziamento

Incorre in questa sanzione il lavoratore che, nell'espletamento di attività a rischio, adottati, in violazione delle regole del modello di organizzazione e gestione, condotte che determinino l'applicazione, a carico di ASM delle misure sanzionatorie previste dal D.lgs.n.231/2001.

I contenuti del presente paragrafo sono stabilmente affissi in luoghi dell'azienda accessibili a tutti i lavoratori dipendenti.

3 Sanzioni nei confronti degli amministratori

Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, il Sindaco, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà, se del caso, nei confronti dell'/degli amministratore/i resosi/resisi inadempiente/i:

- all'esercizio diretto dell'azione sociale di responsabilità ex articolo 2393, comma 3 del codice civile;
- alla convocazione dell'assemblea dei soci, ponendo all'ordine del giorno l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nonché la revoca dei medesimi.
-

4 Sanzioni nei confronti dei sindaci

Qualora alla responsabilità degli amministratori (vedi paragrafo precedente) si accompagni la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza ex art. 2407 cc, il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, dopo attenta e approfondita valutazione, provvederà alla convocazione dell'assemblea dei soci onde riferire e rendere edotti costoro delle inadempienze rilevate.

5 Sanzioni nei confronti dei consulenti e fornitori

Per quanto riguarda i collaboratori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con Asm Codogno, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega, l'inosservanza delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico.

ALLEGATO C: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: REQUISITI

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, che prevede che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, sia affidato ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, denominato Organismo di Vigilanza, la Società ha provveduto all'identificazione di tale Organismo nella persona di La nomina dell'Organismo di Vigilanza spetta all' Organo amministrativo.

2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COMPITI

In ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo n. 231/01, all'Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti:

- vigilare sulla osservanza delle presenti disposizioni;
- prendere in considerazione tutte le segnalazioni di eventuali illeciti che dovessero provenire in merito alle prospettate situazioni descritte nel testo di legge;
- redigere una relazione annuale per l'Organo amministrativo e per il Collegio Sindacale in cui esporre tutte le prospettate violazioni del codice etico e del modello organizzativo;
- tenere seminari di formazione per i dipendenti dell'azienda di qualsiasi grado, ivi compresi i dirigenti sulle disposizioni del modello di organizzazione e sul codice etico;
- verificare tutti i procedimenti aziendali. Nell'esercizio di tale attività l'organismo potrà effettuare ispezioni, richiedere la visione di documenti, anche su supporto informatico, richiedere informazioni orali a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado ivi compresi i membri dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale.
- informare l'Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale della eventuale violazione del modello e del codice etico da parte di singoli membri del consiglio o del Collegio Sindacale stesso.

3 RELAZIONE ANNUALE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza predispone annualmente una relazione per l'Organo amministrativo ed il Collegio Sindacale contenente:

- a. la lista delle attività di comunicazione e formazione, la sintesi dei controlli aziendali effettuati;
- b. le violazioni accertate del codice etico e del modello organizzativo;
- c. le proposte di modifica e di rettifica del codice etico e del modello di organizzazione al fine di mantenerli aggiornati ed efficaci, nonché il piano di attività previste per l'annualità successiva;
- d. gli eventuali ostacoli incontrati nell'esercizio della propria attività istituzionale.

4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO

L'organismo di vigilanza è destinatario di segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo interni e/o esterni, nonché dei membri dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale di comportamenti di violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 16 novembre 2017 il Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.

ALLEGATO D: Regolamento per la gestione delle informazioni verso l'O.d.V.

Premessa

Al fine di poter vigilare – come previsto dall'art. 6 comma b) del D. Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 – sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati previsti dalla citata normativa tutte le strutture aziendali sono tenute ad un obbligo di informativa scritta verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

Sono previste le seguenti categorie di informazioni:

- **segnalazioni:** ovvero informative rese all'occorrenza;
- **flussi informativi periodici:** ovvero informative strutturate con tempistica, forma e contenuti predefiniti.

1 Segnalazioni

Tutti coloro che operano all'interno della Società ASM CODOGNO SRL sono tenuti a segnalare senza indugio, laddove ne vengano a conoscenza, all'Organismo di Vigilanza:

- ogni violazione o sospetto di violazione di norme comportamentali;
- ogni violazione o sospetto di violazione dei principi di comportamento e delle modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto nonché delle regole previste dal Modello 231 della Società;
- eventuali notizie relative alla commissione o al tentativo di commissione dei reati;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte di Autorità ed enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, etc...) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- avvio di contenziosi quando la controparte sia una pubblica amministrazione e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- notizie evidenziatrici i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti, le eventuali sanzioni irrogate e i provvedimenti assunti.

Le segnalazioni devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica:

organismodivigilanza@asmcodogno.it

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

ASM CODOGNO SRL
Organismo di Vigilanza
Viale Trieste n. 66
26845 - CODOGNO

Inoltre devono essere trasmesse le seguenti segnalazioni:

- avvio di procedimenti giudiziari carico di dipendenti per i reati previsti dal Decreto 231 a cura del C.d.A.;

- relazioni predisposte nell'ambito delle attività di controllo da funzioni interne e/o da soggetti esterni dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231 a cura del C.d.A.;
- verbali delle Autorità competenti, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto 231 a cura del C.D.A.;
- modifica dell'assetto organizzativo (es. cambio organigramma, attribuzione di nuovi compiti e responsabilità ad unità organizzative) a cura del C.D.A.;
- adozione/introduzione di interventi correttivi volte a rimuovere lacune o anomalie riscontrate, a cura delle unità organizzative interessate;
- novità normative che impattano sul D. Lgs. n. 231/2001 a cura del C.D.A.;
- avvio di nuove attività da parte della Società sensibili alla realizzazione dei rischi/reato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Devono essere inoltre oggetto di segnalazione sia i risultati delle attività di analisi effettuate da altre funzioni di gestione e controllo dei rischi sia gli esiti degli specifici interventi di mitigazione condotti dalle competenti funzioni su indicazione dello stesso Organismo di Vigilanza.

2 Flussi informativi periodici

In aggiunta alle segnalazioni di cui al precedente paragrafo, le funzioni specificamente individuate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi periodici secondo la tempistica, la forma e i contenuti predefiniti.

I flussi sono elencati nella tabella allegata sub A, che costituisce parte integrante del presente Regolamento. La tabella può essere aggiornata dall'Organismo di Vigilanza che ne curerà la diffusione tra il personale dipendente, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed alla Società di revisione.

Le funzioni chiamate a trasmettere i flussi devono garantirne la completezza e la correttezza e anche nel caso in cui non si fosse verificato nessun evento rilevante nel periodo di riferimento dovranno provvedere a fornire un flusso riportante la seguente dicitura "Nessun evento rilevante si è verificato".

I flussi informativi periodici sono identificati – di regola – in relazione ai processi di lavoro "sensibili" alla realizzazione dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

I flussi informativi periodici dovranno essere inviati esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:

organismodivigilanza@asmcodogno.it

Oltre alle suddette categorie di informazioni é prevista una specifica informativa da parte del Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in merito al piano degli interventi correttivi approvato a seguito delle segnalazioni di lacune e/o anomalie effettuate dall'Organismo stesso.

3 Obblighi di riservatezza

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti salvi, comunque, gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società ASM CODOGNO SRL di o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione prevista nel presente protocollo è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003. A carico dei

componenti dell'Organismo di Vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato salvo che nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale / Revisore.

TABELLA – Flussi informativi periodici

N.	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	REATO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	PERIODICITÀ
1	Copia di eventuali lettere di contestazione ricevute dagli Enti Pubblici	Truffa aggravata ai danni dello Stato/Induzione indebita a dare o promettere utilità	<u>C.d.A</u>	Trimestrale
2	Evidenza di eventuali criticità/anomalie emerse nel corso della fase di partecipazione alla gara ovvero in occasione del rinnovo del servizio	Truffa aggravata ai danni dello Stato/Induzione indebita a dare o promettere utilità	– <u>Area Amm.</u> – <u>Area Tecn.</u>	Trimestrale
3	Elenco dei contratti stipulati a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica con gli Enti Pubblici nazionali e locali con l'indicazione dei valori di aggiudicazione ed eventuali valori posti a base d'asta	Truffa aggravata ai danni dello Stato/Induzione indebita a dare o promettere utilità	– <u>Area Amm.</u> – <u>Area Tecn.</u>	Annuale
4	Scostamenti/revisioni del budget di spesa pianificato	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità	– <u>Area Amm.</u> – <u>C.d.A</u>	Semestrale
5	Dettaglio delle somme previste a budget per omaggi, donazioni e liberalità e relativi valori consuntivi	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità	– <u>Area Amm.</u> – <u>C.d.A</u>	Annuale
6	Dettaglio delle somme previste a budget per servizi di consulenza suddiviso per professionista e relativi valori consuntivi (con esclusione dei legali e delle società di recupero crediti in convenzione)	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità	– <u>Area Amm.</u>	Semestrale
7	Dettaglio delle spese sostenute, per motivi di rappresentanza, a favore di esponenti pubblici indicando anche beneficiari e richiedenti.	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità	– <u>Area Amm.</u>	Trimestrale
8	Elenco dei contratti di locazione e compravendita stipulati e loro valore unitario	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità /Delitti contro la personalità individuale	– <u>Area Amm.</u>	Annuale
9	Elenco dei finanziamenti/contributi statali ottenuti con evidenza degli importi, delle motivazioni e di eventuali modalità di restituzione	Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni dello Stato/Malversazione a danno dello Stato	– <u>Area Amm.</u>	Semestrale

N.	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	REATO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	PERIODICITÀ
10	Elenco delle spese effettuate in deroga al d. lgs. 50/2016 e s.m.i.	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità	– <u>Area Amm.</u>	Annuale
11	Criticità emerse nell’ambito di rapporti commerciali intrattenuti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità	– <u>C.d.A.</u>	Annuale
12	Evidenza di eventuali contestazioni pervenute da parte degli Organi di Controllo	(Concorso in) ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	– <u>C.d.A.</u>	Trimestrale
13	Indicazione, anteriormente all’approvazione da parte dell’Assemblea, di eventuali variazioni operate nel bilancio di esercizio dal CdA rispetto ai valori inizialmente comunicati dalle strutture organizzative incaricate	(Concorso in) false comunicazioni sociali	– <u>Area Amm.</u> – <u>C.d.A.</u>	Semestrale
14	Comunicazioni relative a modifiche nelle modalità di comunicazione di documenti informatici inviati agli Organi di Controllo	Falsità in documento informatico pubblico o privato	– <u>Area Amm.</u> – <u>C.d.A.</u>	Trimestrale
15	Relazione circa l’adempimento degli obblighi formativi in materia di antiriciclaggio contenete informazioni relative a: <ul style="list-style-type: none"> • modalità di erogazione della formazione; • numero dei fruitori suddivisi per ruolo; • modalità di verifica da parte delle banche del livello di apprendimento; • misure intraprese per colmare le eventuali lacune formative rilevate. 	Riciclaggio (art. 648 bis), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)	– <u>Datore Lavoro</u> – <u>RSPP</u>	Semestrale

N.	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	REATO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	PERIODICITÀ
16	Comunicazione circa l'attività formativa svolta sui dipendenti, informativa su eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi, comunicazione di eventuali variazioni nelle nomine dei soggetti previsti dalla normativa e dei membri delle squadre di emergenza, comunicazione infortuni, comunicazione dei contratti di appalto stipulati dalla Società che prevedono lo svolgimento di attività nei locali della Società da parte di dipendenti di altre società e trasmissione del verbale di riunione periodica ex. art. 35 del D.lgs. 81/08.	Omicidio colposo, Lesioni personali colpose	<ul style="list-style-type: none"> - <u>Datore Lavoro</u> - <u>RSPP</u> 	Semestrale
17	Evidenza di eventuali contestazioni pervenute da parte INPS o altri Enti per pensioni pagate in modo non corretto	Truffa aggravata ai danni dello Stato	- <u>Area Amm.</u>	Semestrale
18	Elenco dei contenziosi conclusi nel periodo con evidenza di quelli per i quali siano stati sostenuti oneri legali superiori alla cifra pianificata in sede di inizio del procedimento	Corruzione in atti giudiziari	- <u>C.d.A</u>	Semestrale
19	Elenco delle posizioni debitorie oggetto di transazione (ovvero estinte) per le quali non sono state rispettate le deleghe di potere definite	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità	- <u>C.d.A</u>	Semestrale
20	Elenco sanzioni ricevute dagli Enti erogatori a causa del mancato rispetto degli adempimenti previsti e rispettive entità	Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni dello Stato	- <u>C.d.A</u>	Semestrale
21	Evidenza verifica correttezza della base di calcolo dei versamenti obbligatori (fiscali o tributari)	Truffa aggravata ai danni dello Stato	- <u>Area Amm.</u>	Semestrale
22	Notifica delle assunzioni effettuate,	Truffa aggravata ai danni dello Stato	- <u>Datore Lavoro</u>	Semestrale
23	Rapporto su assunzioni di personale nonché sulla gestione dello stesso riportando compensi, promozioni/ad personam/una tantum con indicazione della eventuale vicinanza del dipendente ad un esponente della PA	Corruzione/Corruzione tra privati/Induzione indebita a dare o promettere utilità	- <u>Datore Lavoro</u>	Semestrale

N.	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	REATO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	PERIODICITÀ
24	Relazione contenente i risultati della verifica delle licenze di proprietà della Società e i programmi in uso presso la medesima	Reati in materia di violazione del diritto di autore	– <u>C.d.A.</u>	Annuale
25	Relazione contenente la descrizione del modus operandi nelle attività che possono comportare impatti con la violazione del diritto di autore (periodico aziendale, sito internet, documentazione pubblicitaria)	Reati in materia di violazione del diritto di autore	– <u>C.d.A.</u>	Annuale
26	Informativa relativa ai procedimenti penali in cui sia interessata la società	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	– <u>C.d.A.</u>	Annuale
27	Relazione circa l'attività di smaltimento rifiuti effettuata dalla società	Reati ambientale	– <u>Area Tecn.</u>	Trimestrale
28	Informativa sui fornitori che hanno inviato l'attestazione periodica relativa alla regolare validità dei permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari da loro impiegati	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	– <u>Datore Lavoro</u> – <u>RSPP</u>	Annuale

ALLEGATO E: Codice Etico

Premessa

ASM Codogno nel corso del tempo ha raggiunto non solo una dimensione aziendale ma anche un'immagine pubblica che si ritiene opportuno salvaguardare e promuovere: anche a tal fine è stata decisa l'adozione del presente Codice Etico di comportamento, espressione di un contesto aziendale ove primari obiettivi sono il rispetto di ogni norma di legge, l'adozione di una condotta eticamente corretta ed equa da parte di tutti gli esponenti aziendali e di coloro che, a qualsiasi titolo, operano per la società ed infine l'impegno a contribuire allo sviluppo socio - economico del territorio e dei cittadini per i quali l'azienda eroga i servizi ad essa affidati. Il Codice Etico è quindi rivolto ai componenti degli organi sociali, a tutti i dipendenti di ogni ordine e grado e a tutti coloro che, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con l'azienda. L'osservanza del Codice Etico è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte da tutti gli esponenti aziendali.

Introduzione

Finalità e contenuti del Codice Etico

Il presente Codice Etico (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento cui viene riconosciuto un valore etico positivo, il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Il Codice disciplina le condotte rilevanti, sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l'attività di ASM Codogno e di indirizzarne lo svolgimento, in considerazione anche dell'impegno della società a contribuire allo sviluppo socio economico del territorio in cui opera, per mezzo dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi ad essa affidati.

Destinatari e diffusione del Codice

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori della società, dei suoi dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori.

I destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

La società si impegna a richiamare l'osservanza delle disposizioni del presente Codice in tutti i rapporti economici da essa instaurati e a dare al medesimo la maggiore diffusione possibile.

A tal fine, il Codice è messo a disposizione di qualunque interlocutore della Società.

Efficacia del Codice

I comportamenti prescritti dal presente Codice integrano, sotto il profilo etico, la condotta rilevante degli amministratori ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo di diligenza richiesto dalla natura del loro incarico nell'adempimento dei doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto; integrano inoltre la condotta rilevante ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza attesi da dirigenti e dipendenti, nonché del generale obbligo di buona fede esigibile dai collaboratori a qualunque titolo e dai fornitori di prestazioni di servizi. L'inosservanza dei comportamenti cui la società attribuisce esplicitamente valore etico è proporzionalmente sanzionata, ricorrendone gli estremi, sotto il profilo civile, penale e disciplinare.

Attuazione e aggiornamento del Codice

Il Codice è adottato dalla Società mediante delibera del proprio Organo amministrativo, potrà essere modificato e integrato, anche sulla scorta dei suggerimenti, delle indicazioni e delle proposte che potranno essere formulate dagli stessi componenti.

Principi generali

Onestà

La società ritiene elemento fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti in tutte le aree aziendali in cui opera.

Pertanto, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni aziendali, i dipendenti, gli organi sociali ed i loro membri singolarmente considerati, i propri agenti, procuratori, consulenti interni ed esterni, i fornitori, chiunque abbia rapporti con essa sono tenuti ad osservare scrupolosamente i doveri di legge e quelli contenuti nel presente codice.

In nessuna ipotesi il perseguimento dell'interesse della società potrà giustificare una condotta non onesta ai sensi del presente paragrafo. La società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda aderire a questo principio.

I dipendenti e gli organi sociali, anche singolarmente, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti. Nel caso in cui sorgessero dubbi su come procedere nell'attività d'impresa, essi potranno richiedere i chiarimenti necessari all'organo di vigilanza che provvederà ad informare adeguatamente i soggetti interessati.

Correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse

E' fatto obbligo, nell'esercizio delle attività aziendali, di evitare situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse, ossia di evitare ipotesi in cui un dipendente o un appartenente ad organi sociali, ovvero ai soggetti di cui al precedente paragrafo persegua un interesse diverso da quello della società, ovvero tragga un personale vantaggio da opportunità d'affari aziendali.

Utilizzo abusivo informazioni riservate

In particolare, i soggetti di cui ai sopra indicati paragrafi sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate acquisite a causa dell'attività della società con finalità non connesse con l'esercizio della propria attività di lavoro.

Risorse umane

La società considera i propri dipendenti una risorsa per il proprio successo economico e, conseguentemente, tutela e promuove il valore delle risorse umane al fine di incrementare e migliorare il patrimonio e la competitività attraverso le competenze di ciascun soggetto dipendente o collaboratore.

Comportamento della società nella propria gerarchia.

La società si impegna affinché l'esercizio dell'autorità all'interno di relazioni gerarchiche sia sempre ispirato a criteri di equità e correttezza e non implichi la realizzazione di abusi di alcun genere. In particolare, la società assicura che l'autorità non si trasformi in esercizio di potere lesivo della dignità ed autonomia dei propri dipendenti o dei soggetti sopra indicati e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei dipendenti e degli altri portatori di interesse.

Integrità e tutela della persona

La società si impegna a tutelare l'integrità morale dei propri dipendenti garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza

psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il dipendente o il collaboratore della società che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati al sesso, all'età, alla sessualità, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose può segnalare l'accaduto al Presidente o al Organo amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza che valuteranno l'eventuale violazione del presente codice etico.

Trattamento dei dati riservati

La società garantisce la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'effettuare ricerche di dati riservati, ad eccezione di quelli di cui sia entrata in possesso durante la legittima attività di lavoro aziendale.

Tutti i soggetti di cui al presente codice etico sono tenuti a non utilizzare alcuna informazione riservata acquisita durante l'esecuzione del lavoro per finalità non connessa con l'esercizio della propria attività.

Comportamento aziendale con le risorse umane

Le risorse umane sono un bene aziendale di primaria importanza. A tale fine, la società si impegna ad adottare parametri di valorizzazione delle stesse secondo criteri di merito, competenza e adesione volontaria ai percorsi di carriera offerti.

In questa ottica, sono vietate pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché comportamenti nepotistici o di favoritismo di qualsiasi genere.

La società deve informare esaurientemente il dipendente assunto di tutte le informazioni necessarie al proprio inquadramento lavorativo, ivi comprese le norme contenute nel codice etico. Essa dovrà, inoltre, fare sì che i propri dipendenti adottino comportamenti ispirati ai principi qui esposti.

Il personale avrà cura di proteggere i beni aziendali, nonché di rifiutare doni, compensi, benefici di qualsivoglia tipo da clienti o altri soggetti con i quali la società intrattenga rapporti d'affari. Del pari, è fatto obbligo di astenersi dall'effettuare raccomandazioni in favore di terzi estranei alla società da parte di soggetti appartenenti alla quest'ultima, ovvero ai propri organi sociali, ovvero al proprio Organismo di Vigilanza.

Rapporti con i Clienti

L'operatività della società è volta alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, considerati il patrimonio prevalente della società. In questa ottica, la società terrà in considerazione le richieste della clientela tese a migliorare la qualità dei prodotti ed indirizzerà la propria attività di ricerca e di gestione verso standard elevati di qualità del prodotto. I rapporti e le comunicazioni con i clienti devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente;
- privi di informazioni pubblicitarie ingannevoli o non veritiere.

Rapporti con i Fornitori: scelta del Fornitore

Le modalità di scelta del Fornitore sono regolate da principi comuni e conformi alle norme vigenti. La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi materiali e immateriali devono avvenire nel rispetto dei principi di

trasparenza, di concorrenza, di parità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive, in merito alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

A.S.M. adotta criteri di selezione oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e non preclude a nessun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per l'aggiudicazione di un contratto.

Nella selezione del Fornitore, ASM Codogno dovrà tenere conto delle capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Concorrenza leale

La società intende tutelare il valore della concorrenza leale e pertanto si astiene da comportamenti di tipo collusivo, predatorio, o cagionanti abuso di posizioni dominanti.

Uso dell'accesso aziendale alla rete Internet

La società si impegna ad evitare l'utilizzo aziendale della rete Internet per motivi non strettamente attinenti alle ragioni lavorative e, in particolare, ne vieta l'uso per venire in possesso o per distribuire materiale pornografico anche in relazione a minori di anni 18.

Se ritenuto necessario, sarà adottato l'uso di apposite procedure informatiche che mediante appositi filtri impediscano ai propri dipendenti l'accesso a siti pornografici.

La società si riserva con i dovuti passaggi informativi al personale di procedere all'acquisizione dei materiali attinenti le attività procedurali alle proprie attività lavorative presenti nel sito aziendale dei singoli dipendenti.

Informativa contabile e societaria

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. E' compito di ogni dipendente far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Contributi e sponsorizzazioni

ASM Codogno può aderire solo alle richieste di contributi limitatamente a importi non superiori alle duemila euro e a favore di organizzazioni o enti non a scopo di lucro.

L'ambiente e la sicurezza

ASM Codogno si impegna nell'adozione di strategie volte ad operare attraverso un sistema il più possibile integrato di gestione della sicurezza e dell'ambiente, interno ed esterno ai luoghi di lavoro. Intende farlo attraverso opportuni livelli di sensibilizzazione e addestramento del personale, nonché il coinvolgimento di tutte le risorse umane, al fine di raggiungere elevati tenori di professionalità e qualità delle prestazioni sulle tematiche di sicurezza, ambiente e salute.

Attuazione e controllo del Codice Etico

Comunicazione

Il presente codice etico è reso conosciuto attraverso le modalità aziendali ritenute più idonee a tutti i dipendenti, ai membri degli organi di amministrazione, a quelli del Collegio Sindacale, ai collaboratori esterni, ai terzi con i quali la società entra in relazione di affari, ovvero con i quali partecipa a gare di appalto.

Copia del presente documento pubblicato nel sito, potrà essere inserito in allegato ai contratti stipulati fra la società e i terzi.

L'Organismo di Vigilanza, con il consenso del Organo amministrativo, potrà esporre in bacheca una relazione succinta sull'attività svolta al termine di ogni anno solare priva di riferimenti nominativi a soggetti nei cui confronti l'organismo abbia ritenuto di fare rapporto al Organo amministrativo.

Sanzioni

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice, ove rappresenti altresì illecito disciplinare, dà luogo al procedimento disciplinare immediato, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento stesso costituisca anche reato.

Nell'ambito dei contratti di collaborazione professionale e fornitura di beni, servizi e lavoro, l'eventuale inosservanza di tali principi può configurare la risoluzione dei rapporti in essere.

